

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
45/2022/R/EEL

*SERVIZIO A TUTELE GRADUALI PER LE MICROIMPRESE DEL
SETTORE DELL'ENERGIA ELETTRICA DI CUI ALL'ART. 1,
COMMA 60 DELLA LEGGE N. 124/17*

*ORIENTAMENTI PER LA DEFINIZIONE DELLA REGOLAZIONE DEL
SERVIZIO E DELLE MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE DEGLI ESERCENTI*

Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: energia elettrica

8 febbraio 2022

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione n. 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Base giuridica e finalità del trattamento

a. Trattamento dei dati personali raccolti in risposta alle consultazioni

Si informa che i dati personali trasmessi partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati da ARERA, (Titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per svolgere i compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Il trattamento è effettuato in base all'articolo 6, par. 1 lett. e) del GDPR.

b. Pubblicazione delle osservazioni

Le osservazioni pervenute possono essere pubblicate sul sito internet di ARERA al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti delle proprie osservazioni e/o documentazione sono da considerare riservate e non possono essere divulgate. A tal fine, i partecipanti alla consultazione sono tenuti a trasmettere una versione non confidenziale delle osservazioni destinata alla pubblicazione.

c. Modalità della pubblicazione

In assenza delle indicazioni di cui al punto b) della presente Informativa (richiesta di pubblicazione in forma anonima e/o divulgazione parziale), le osservazioni sono pubblicate in forma integrale unitamente alla ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione. La ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione che contenga dati personali è oscurata. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità di persone fisiche identificate o identificabili. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale sono oscurati. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità del partecipante alla consultazione.

2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti autorizzati al trattamento. I dati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. Tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

3. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati non saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

4. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

5. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità è raggiungibile al seguente indirizzo: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, e-mail: rpdp@arera.it.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inquadra nell'ambito del procedimento avviato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) con deliberazione 26 settembre 2019, 396/2019/R/eel per l'adozione di provvedimenti diretti alla regolazione dell'allora servizio di salvaguardia per i clienti finali domestici e le imprese connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a dieci milioni di euro senza fornitore, all'indomani della cessazione del servizio di maggior tutela, in attuazione dell'articolo 1, comma 60 della legge 124/17.

In particolare, il presente documento illustra gli ulteriori orientamenti dell'Autorità con riferimento alla regolazione e alle modalità di affidamento del servizio a tutele gradualmente destinato alle microimprese alla luce delle novità normative introdotte in successione, dal decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito con legge 26 febbraio 2021 che ha, tra l'altro, rivisto le tempistiche per il superamento del servizio di maggior tutela, stabilendone la data all'1 gennaio 2021 per le sole piccole imprese e all'1 gennaio 2023 per le microimprese e per i clienti domestici, e dal più recente decreto legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con legge 29 dicembre 2021, n. 233 che ha prorogato transitoriamente per i soli clienti domestici il servizio di maggior tutela fino a gennaio 2024.

Il procedimento in parola si inserisce, inoltre, nel percorso di riforma delineato nell'obiettivo strategico "OS.24 Garantire la concorrenza e la tutela dei clienti vulnerabili" contenuta nel Quadro Strategico per il quadriennio 2022-2025, approvato con deliberazione 13 gennaio 2022, 2/2022/A.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità www.arera.it o, in alternativa, all'indirizzo PEC istituzionale protocollo@pec.arera.it, entro il **9 marzo 2022**.*

Si fa riferimento all'Informativa sul trattamento dei dati personali, punto 1, lett. b) e c) in merito alla pubblicazione e alle modalità della pubblicazione delle osservazioni e si invitano i soggetti interessati a seguire le indicazioni ivi contenute, in particolare in relazione ad eventuali esigenze di riservatezza.

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia
Unità Evoluzione del Mercato Libero e Servizi Residuali
Piazza Cavour, 5 – 20121 Milano
Tel. 02-65565608
e-mail: mercati-retail@arera.it
sito internet: www.arera.it

INDICE

1	INTRODUZIONE	6
2	INQUADRAMENTO GENERALE DELL'INTERVENTO NEL CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	13
3	LINEA DI INTERVENTO A: ORIENTAMENTI PER LA DEFINIZIONE DELLA REGOLAZIONE DEL STG PER LE MICROIMPRESE.....	16
	A.1 REQUISITI DI ACCESSO AL SERVIZIO DA PARTE DEI CLIENTI FINALI E CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE	16
	A.2 ASSETTO DEL SERVIZIO	18
	A.3 CONDIZIONI ECONOMICHE DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO	21
	<i>(I) CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE AI CLIENTI FINALI DEL SERVIZIO</i>	<i>21</i>
	<i>(II) CONDIZIONI DI REMUNERAZIONE DEGLI ESERCENTI IL SERVIZIO</i>	<i>25</i>
	A.4 CONDIZIONI CONTRATTUALI APPLICABILI AI CLIENTI FINALI.....	28
4	LINEA DI INTERVENTO B: ORIENTAMENTI INERENTI ALLE MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL STG PER LE MICROIMPRESE	30
	B1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE CONCORSALE	30
	B2 GARANZIE RICHIESTE AI PARTECIPANTI ALLE PROCEDURE CONCORSALE	35
	B3 INFORMAZIONI DA METTERE A DISPOSIZIONE AI FINI DELLE PROCEDURE CONCORSALE	37
	B4 AREE TERRITORIALI PER L'EROGAZIONE DEL STG PER LE MICROIMPRESE	39
	B5 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLE PROCEDURE CONCORSALE PER LA SELEZIONE DEGLI ESERCENTI	43
	B6 DURATA DEL PERIODO DI ASSEGNAZIONE	49
5	TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	50

1 INTRODUZIONE

- 1.1 Il presente documento per la consultazione si inquadra nell'ambito del procedimento avviato dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) con la deliberazione 26 settembre 2016, 396/2019/R/eel per la predisposizione della regolazione del servizio allora denominato di "salvaguardia" di cui all'articolo 1, comma 60 della legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/17 o legge concorrenza) destinato ai clienti finali domestici e alle piccole imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro (di seguito: piccole imprese) senza un fornitore di energia elettrica.
- 1.2 Nell'ambito del predetto procedimento e in concomitanza con l'evoluzione del contesto normativo di riferimento è stato dapprima pubblicato il documento per la consultazione 26 settembre 2019, 397/2019/R/eel in cui sono stati formulati i primi orientamenti dell'Autorità per la definizione dell'assetto e delle condizioni di erogazione (sia economiche che contrattuali) del servizio cd. di salvaguardia, ossia, un servizio di ultima istanza finalizzato a garantire la continuità della fornitura a quei clienti (sia domestici che piccole imprese) senza fornitore all'indomani della data rimozione della tutela di prezzo, originariamente fissata dalla legge concorrenza il 1° luglio 2020, in esito a un teorico percorso di graduale svuotamento del servizio di maggior tutela e di transizione consapevole dei clienti finali al mercato libero.
- 1.3 In seguito alla novella legislativa introdotta dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, è stato differito il suddetto termine rispettivamente all'1 gennaio 2021 per le piccole imprese e all'1 gennaio 2022 per le microimprese¹ e per i clienti domestici ed è stato demandato all'Autorità sia di stabilire il livello di potenza contrattualmente impegnata identificativo delle microimprese sia di definire la regolazione del "*servizio a tutele gradualità*" - omologo a quello originariamente definito di salvaguardia- (cfr. art. 1 comma 60 della legge 124/17). Il medesimo decreto-legge ha inoltre confermato l'originaria attribuzione al Ministero dello Sviluppo Economico del compito di adottare un decreto per definire le modalità ed i criteri dell'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, estendendo tuttavia simile previsione a entrambi i comparti di energia elettrica e gas naturale.
- 1.4 In attuazione delle predette disposizioni normative, è stato quindi pubblicato il successivo documento per la consultazione 16 giugno 2020, 220/2020/R/eel da cui

¹ Ai sensi dell'art. 2 della direttiva (UE) 2019/944 rientrano in questa categoria le imprese aventi al massimo 10 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro.

è originata la deliberazione 24 novembre 2021, 491/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 491/2020/R/eel) che ha stabilito:

- a. la soglia di potenza, pari o inferiore a 15 kW contrattualmente impegnati, per l'individuazione delle microimprese che, fino al 31 dicembre 2022, avranno titolo a beneficiare del servizio di maggior tutela;
- b. le condizioni di erogazione del servizio a tutele gradualità, destinato alle piccole imprese del settore dell'energia elettrica, sia per il periodo di *assegnazione provvisoria* (ossia, il periodo interinale di sei mesi precedente lo svolgimento delle procedure concorsuali), sia per il periodo di *assegnazione a regime* in esito alle predette procedure;
- c. le modalità di assegnazione del servizio a mezzo di procedure concorsuali per aree territoriali.

1.5 Più in dettaglio, con riferimento alle condizioni di erogazione del servizio (b), la citata deliberazione 491/2020/R/eel ha previsto che il cliente fosse rifornito:

- i. durante il periodo di *assegnazione provvisoria*, dall'esercente la maggior tutela che già lo serviva, con condizioni economiche analoghe a quelle della maggior tutela, fatta eccezione per la componente a copertura dei costi di approvvigionamento, determinata sulla base dei valori consuntivi mensili del PUN (c.d. PUN *ex post*) e con condizioni contrattuali in linea con quelle oggetto della disciplina delle offerte PLACET;
- ii. durante il periodo di *assegnazione a regime*, dagli esercenti selezionati tramite asta, con condizioni economiche che, per la parte relativa alla spesa per la materia energia continuano ad essere basate sui valori consuntivi del PUN ma che comprendono, in luogo della componente di commercializzazione applicata nel periodo di *assegnazione provvisoria*, componenti fissate in base ai prezzi di aggiudicazione della gara, pur mantenendo l'unicità del prezzo a livello nazionale per il primo periodo di assegnazione e con condizioni contrattuali analoghe a quelle delle offerte PLACET.

1.6 Con riferimento alle modalità di assegnazione del servizio (c), è stato previsto:

- i. l'affidamento ad Acquirente unico del compito di gestire le procedure concorsuali e di predisporre il Regolamento di gara in conformità alle disposizioni della deliberazione 491/2020/R/eel ed entro le scadenze ivi indicate;
- ii. un meccanismo d'asta a doppio turno con aggiudicazione dell'area all'operatore che abbia offerto il prezzo più basso entro i limiti di un tetto massimo (*cap*), differenziato territorialmente, non rivelato in anticipo e di un

- limite minimo (*floor*) rivelato prima delle gare, entrambi definiti dall’Autorità;
- iii. un limite massimo alle aree aggiudicabili da un singolo operatore (pari al 35% dei volumi messi all’asta), da individuare sulla base dell’insieme di aree che, pur nel rispetto del predetto limite di volume, permetta di minimizzare i costi complessivi del servizio per i clienti finali in funzione del differenziale di prezzo offerto dagli operatori in graduatoria;
 - iv. il ricorso a un’asta di riparazione (a turno unico) aperta a tutti i partecipanti alle procedure concorsuali che abbiano formulato un’offerta economica per permettere l’assegnazione di aree per cui le aste siano andate deserte.
- 1.7 Successivamente, si sono susseguite una serie di novelle legislative che hanno modificato il contesto normativo di riferimento. Dapprima, il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito con legge 26 febbraio 2021 (di seguito: decreto-legge 183/20) ha ulteriormente prorogato, all’1 gennaio 2023, il termine di rimozione dei servizi di tutela per tutti i clienti di energia elettrica e gas naturale ancora ivi riforniti (cfr. art. 12, comma 9-bis della legge 124/17), lasciando inalterati i rispettivi compiti (i) dell’Autorità di definire la regolazione del servizio a tutele graduali (analogamente a quanto già fatto per le piccole imprese) e (ii) dell’allora Ministero dello Sviluppo Economico, ora Ministero della Transizione Ecologica (di seguito: MiTE)², di adottare un decreto per definire le modalità ed i criteri per l’ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali di energia elettrica e gas naturale.
- 1.8 In seguito, il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (di seguito: decreto legislativo 210/21) di recepimento della direttiva (UE) 2019/944 (di seguito: direttiva elettrica) ha lasciato invariato il termine di rimozione dei servizi di tutela, istituendo a partire da quella data, un obbligo, in capo a tutti i venditori del libero mercato, di offrire ai clienti vulnerabili³, la fornitura di energia elettrica a condizioni economiche e contrattuali definite dall’Autorità (art. 11, comma 2).
- 1.9 Infine, il più recente decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con legge 29 dicembre 2021, n. 233 (di seguito: decreto legge 152/21) ha previsto, unicamente per i clienti domestici dell’energia elettrica che, a partire dalla richiamata scadenza di gennaio 2023, in via transitoria e nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali per l’assegnazione del servizio a tutele graduali, da concludersi entro il

² Con decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22 le competenze energetiche precedentemente in capo al Ministero dello Sviluppo Economico sono state trasferite, a partire dall’anno 2021, al Ministero della Transizione Ecologica.

³ Per la definizione di cliente vulnerabile si veda il comma 1 dell’art. 11 del citato decreto legislativo.

10 gennaio 2024, questi continuano a essere riforniti in maggior tutela secondo gli indirizzi definiti con decreto del MiTE (cfr. art. 16-ter, commi 1 e 2). Il medesimo decreto-legge (art. 16-ter, comma 3) ha altresì prorogato transitoriamente il regime di tutela anche per i clienti vulnerabili nelle more dell'attuazione degli interventi previsti in loro favore dal decreto legislativo 210/21 (richiamati al paragrafo 1.8).

- 1.10 Dal novellato contesto normativo, su cui si fonda il presente documento per la consultazione, emerge la volontà del legislatore di confermare la scadenza del 1° gennaio 2023 di rimozione del servizio di maggior tutela per le microimprese mentre per i clienti domestici di energia elettrica avrebbe inizio, alla medesima data, un percorso di graduale superamento della tutela di prezzo da concludersi entro gennaio 2024 durante il quale sarebbero poste in essere tutte le misure prodromiche e strumentali al buon esito del processo di liberalizzazione in funzione sia della numerosità dei clienti finali domestici ancora serviti in tutela (a oggi circa 12 milioni) sia della attuale struttura di mercato, caratterizzato da un livello di concentrazione particolarmente elevato.
- 1.11 Come già segnalato in più occasioni dall'Autorità⁴, si ritiene infatti che affinché i clienti finali possano effettivamente trarre i benefici del libero mercato è essenziale che, dal lato dell'offerta, si sviluppi una concorrenza effettiva, con la presenza di operatori affidabili in grado di soddisfare adeguatamente le esigenze dei clienti finali, e, dal lato della domanda, sia aumentata la conoscenza del mercato e la fiducia del cliente finale nell'ambito del rapporto con il venditore.
- 1.12 In tale prospettiva, la gradualità adesso introdotta dal legislatore nazionale risulta funzionale allo svolgimento di procedure di affidamento del servizio a tutele graduali distinte per gruppi di clienti e più dilazionate nel tempo così da favorire esiti di gara competitivi, a beneficio dei clienti finali, in considerazione delle potenziali criticità associate all'esecuzione sia di aste uniche per microimprese e clienti domestici sia di aste distinte ma svolte in parallelo.
- 1.13 Infatti, nel caso di aste uniche, si rischierebbe di generare sussidi incrociati tra clienti finali, atteso che, le diverse caratteristiche delle due tipologie di clientela non potrebbero riflettersi in condizioni di erogazione del servizio (anche di prezzo), nonché in modalità di affidamento dello stesso differenti. Peraltro, l'elevato numero di clienti oggetto del servizio potrebbe impattare negativamente sulla competitività delle procedure concorsuali dal momento che gli operatori potrebbero avere difficoltà a concorrere per l'acquisizione di una massa così consistente di clienti

⁴ Cfr. memoria del 18 maggio 2021, 207/2021/I/eel, Rapporto sull'esito delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio a tutele graduali per le piccole imprese, 30 settembre 2021, 410/2021/R/eel.

finali in un'unica soluzione. Nel caso, invece, di aste distinte non si incorrerebbe nel rischio di sussidi incrociati ma permarrebbero le potenziali criticità associate all'acquisizione di una mole significativa di clienti da parte dei partecipanti alle due gare, qualora queste fossero svolte a distanza ravvicinata l'una dall'altra.

- 1.14 Inoltre, l'arco di tempo disponibile per il completamento del percorso graduale che avrà inizio nei prossimi mesi sarà essenziale per implementare le misure a favore dei clienti vulnerabili introdotte dal decreto legislativo 210/21, che risultano anch'esse necessarie e preordinate al superamento della tutela di prezzo, nonché per l'adozione, da parte del MiTE, di quelle misure propedeutiche (cd. elenco venditori di elettricità e decreto per l'ingresso consapevole al mercato) previste dalla legge concorrenza che dovrebbero agevolare una transizione consapevole del consumatore al mercato libero e che permetterebbero all'Autorità di identificare le più opportune modalità di assegnazione del servizio a tutele graduali in un quadro certo, a beneficio degli operatori che devono parteciparvi.
- 1.15 Infine, l'allungamento delle tempistiche entro cui avrà luogo il progressivo superamento della tutela di prezzo, potrebbe aumentare il numero di operatori in grado di adeguare le proprie strutture operative così da acquisire e gestire in maniera efficiente una porzione significativa di clienti finali tra quelli attualmente ancora riforniti in maggior tutela, senza soluzione di continuità e disagi per i clienti finali, e contestualmente consentire ai clienti di essere opportunamente informati, tramite campagne istituzionali preventive e mirate, con messaggi chiari e univoci, potenzialmente distinti in base alle caratteristiche dei rispettivi destinatari (microimprese e clienti domestici) affinché possano affrontare con maggiore consapevolezza il passaggio al nuovo assetto dei mercati *retail*.
- 1.16 In assenza degli anzidetti presupposti le future procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio a tutele graduali rischierebbero di portare a risultati di mercato scarsamente concorrenziali, inidonei ad incidere sull'attuale livello di concentrazione del mercato e, nella peggiore delle ipotesi, a penalizzare le fasce più vulnerabili dei clienti, che potrebbero non cogliere gli eventuali vantaggi del libero mercato per le loro caratteristiche peculiari (in termini di minore conoscenza del mercato, ovvero minore attrattività per gli operatori).
- 1.17 Alla luce di quanto sopra, con il presente documento per la consultazione l'Autorità intende illustrare i propri orientamenti con riferimento:
 - A. alle condizioni di erogazione del servizio a tutele graduali destinato alle microimprese (di seguito: STG per le microimprese); e
 - B. alle modalità di assegnazione di detto servizio.

- 1.18 Sarà invece trattata in un successivo e distinto documento per la consultazione la regolazione dell'omologo servizio riservato ai clienti domestici che potrebbe necessitare di forme di tutela diverse nonché di regole di affidamento del servizio che più si attagliano alla numerosità della platea di soggetti coinvolti (attualmente stimabile nell'ordine di circa 12 milioni rispetto alle microimprese che risultano poco meno di 2 milioni).
- 1.19 Con riferimento alla linea di intervento *sub A*, gli orientamenti formulati muovono dalla attuale disciplina del servizio a tutele graduali riservato alle piccole imprese di cui alla deliberazione 491/2020/R/eel (richiamata *sub 1.4*) sebbene rivista, sotto alcuni profili, per tenere conto delle diverse caratteristiche delle microimprese. Si pensi ad esempio come il consumo medio annuo delle microimprese attualmente servite in maggior tutela è di 2.800 kWh mentre quello delle piccole imprese era di circa 25.000 kWh. Rispetto alla totalità delle microimprese circa il 62% ha una potenza impegnata fino a 3 kW.
- 1.20 In relazione alla linea di intervento *sub B*, l'Autorità intende disporre l'assegnazione del servizio attraverso procedure concorsuali, in continuità con quanto già fatto per le piccole imprese, anche in considerazione della dimostrata efficacia di tale strumento al fine di garantire parità di trattamento tra gli operatori del mercato⁵.
- 1.21 In particolare, si intendono definire le regole di ammissione e di aggiudicazione nonché i criteri di identificazione delle aree di assegnazione del servizio a partire dall'esperienza già maturata a riguardo ma valutando una revisione del disegno d'asta rispetto a quello implementato per le piccole imprese (cfr. paragrafo 1.6) proprio nell'ottica di promuovere un'adeguata partecipazione alle gare da parte di soggetti affidabili anche nell'attuale contesto caratterizzato da un numero di clienti finali di gran lunga superiore rispetto a quello delle precedenti aste, così da favorire esiti quanto più possibile concorrenziali.
- 1.22 Come più estesamente indicato nel prosieguo (cfr. capitolo 5), anche l'arco temporale intercorrente tra l'esecuzione di dette procedure e il trasferimento dei punti di prelievo ai nuovi esercenti selezionati tramite asta così come la durata del periodo di assegnazione del servizio sarebbero adattati alla più consistente platea oggetto di assegnazione in modo da accordare agli operatori un tempo congruo per l'espletamento delle attività di assistenza e informazione preventiva al cliente in

⁵ Cfr. Rapporto sull'esito delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio a tutele graduali per le piccole imprese, 30 settembre 2021, 410/2021/R/eel.

vista dell'attivazione del servizio nonché per la successiva contrattualizzazione nel libero mercato.

- 1.23 Resta inteso che le modalità di svolgimento delle gare nonché le relative tempistiche in questa sede prospettate potrebbero essere condizionate dal contenuto e dai tempi di pubblicazione del decreto del MiTE recante le misure volte a favorire l'ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato libero rispetto alle quali occorrerà assicurare il necessario raccordo con gli interventi regolatori che saranno adottati in esito alla presente consultazione.
- 1.24 Per ultimo, occorre evidenziare che gli orientamenti in questa sede prefigurati scontano il contesto di mercato entro cui avranno luogo le prime procedure concorsuali per l'affidamento del servizio in questione a cui verosimilmente accederanno milioni di clienti finali. In prospettiva delle future procedure concorsuali che si terranno a conclusione del primo periodo di assegnazione, sia la disciplina del STG per le microimprese che le regole per il suo affidamento saranno riviste anche in funzione degli esiti delle gare.
- 1.25 Il presente documento di consultazione è così strutturato:
 - a) il capitolo 2 illustra il contesto normativo entro cui inquadrare gli interventi regolatori in questa sede prospettati;
 - b) il capitolo 3 riporta gli orientamenti generali relativi alla disciplina del STG per le microimprese;
 - c) il capitolo 4 riporta gli orientamenti relativi alle modalità di assegnazione del STG per le microimprese;
 - d) il capitolo 5 riporta gli orientamenti relativi alle tempistiche di attuazione degli interventi prospettati.

2 INQUADRAMENTO GENERALE DELL'INTERVENTO NEL CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

2.1 Il decreto-legge 183/20 che da ultimo ha modificato la legge 124/17 ha disposto il differimento del termine di superamento della tutela di prezzo per le microimprese e per i clienti domestici al 1° gennaio 2023 (art. 1, comma 60), lasciando invariate le previgenti disposizioni ivi contenute che intestano, tra l'altro:

- all'Autorità il compito di adottare *disposizioni per assicurare, dalle date di rimozione della tutela di prezzo, un servizio a tutele gradualmente per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica* (che attualmente hanno diritto al servizio di maggior tutela), *nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti*; e

al MiTE quello di:

- adottare, con riferimento a entrambi i comparti di energia elettrica e gas naturale, un decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima disposizione, per definire *le modalità ed i criteri per l'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, tenendo conto della necessità di concorrenza, pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato* (art. 1, comma 60-bis); e
- definire, su proposta dell'Autorità, sentita l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, *le condizioni, i criteri, le modalità, i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità, per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dei soggetti iscritti nell'elenco* [dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali] (c.d. elenco venditori di elettricità, art. 1 comma 81).

2.2 Inoltre, come già ricordato nell'introduzione, in prospettiva della rimozione delle tutele di prezzo, il decreto legislativo 210/21 di recepimento della direttiva elettrica prevedeva nella sua versione originale, a tutela dei clienti vulnerabili⁶, un obbligo in capo ai fornitori *di offrire ai clienti vulnerabili che ne facciano richiesta la*

⁶ Sono clienti vulnerabili i clienti civili: a) che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124; b) presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita; c) che rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; d) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse; e) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi; f) di età superiore ai 75 anni.

fornitura di energia elettrica a un prezzo che rifletta il costo dell'energia nel mercato all'ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, come definiti dall'ARERA con uno o più provvedimenti e periodicamente aggiornati (cfr. art. 11, comma 2).

- 2.3 La predetta disposizione normativa è stata parzialmente modificata dal successivo decreto-legge 152/21 (art. 16-ter) che impone ai venditori di libero mercato il suddetto obbligo di offerta nei confronti di tutti i clienti vulnerabili indipendentemente dal fatto che ne facciano richiesta (comma 4) e proroga transitoriamente il servizio di maggior tutela per gli anzidetti clienti *qualora alla suddetta data [di gennaio 2023] non siano state adottate le misure previste dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, nei confronti dei clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica* (comma 3).
- 2.4 Analoga proroga temporanea del servizio di maggior tutela, secondo gli indirizzi definiti con decreto del MiTE, è altresì accordata, dal medesimo decreto-legge, ai clienti finali domestici, nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio a tutele gradualmente disciplinate dall'Autorità e da concludersi entro il 10 gennaio 2024 (art. 16-ter, commi 1 e 2).
- 2.5 Dal quadro sopra tratteggiato emerge l'immutata volontà del legislatore di portare a compimento il processo di liberalizzazione entro un termine predefinito e non troppo differito nel tempo (gennaio 2024), ma questa volta secondo un percorso di transizione progressiva che vede la rimozione del servizio di maggior tutela dapprima per le microimprese (a partire da gennaio 2023) e successivamente per la ben più cospicua platea di clienti domestici per i quali si profila un periodo transitorio durante il quale questi continuerebbero ad essere riforniti in maggior tutela per il tempo strettamente necessario all'espletamento di tutte le attività strumentali all'assegnazione del servizio a tutele gradualmente che sarà loro destinato.
- 2.6 Il predetto percorso presuppone, ancora una volta, l'adozione, da parte del MiTE, di misure propedeutiche che dovrebbero condurre a una transizione consapevole del cliente al mercato libero così da trarre la data di rimozione della tutela di prezzo con una quota residuale di clienti finali che accederebbero al servizio a tutele gradualmente, alla stregua degli altri servizi di ultima istanza dei comparti energetici (salvaguardia elettrica e FUI/default per il gas naturale) disciplinati dall'Autorità.
- 2.7 Inoltre, nell'ambito del percorso così delineato, il decreto legislativo 210/21 prevede all'indomani del processo di completa liberalizzazione il mantenimento di una tutela di prezzo per i clienti vulnerabili ancorché con modalità differenti rispetto a quelle dell'attuale servizio di maggior tutela così da evitare che le categorie di clienti finali che potrebbero avere più difficoltà ad accedere ad offerte di mercato

che si addicono alle proprie esigenze possano rimanere penalizzati dal processo di liberalizzazione.

- 2.8 Gli orientamenti dell’Autorità in materia di regolazione del STG per le microimprese, oggetto del presente documento di consultazione, si fondano sulle richiamate disposizioni normative che risultano tuttavia ancora in fase di completamento, nelle more dell’adozione da parte del MiTE delle misure per l’ingresso consapevole dei clienti nel mercato libero con le quali sarà garantito (come già accaduto con riferimento alla regolazione delle precedenti procedure concorsuali destinate alle piccole imprese) il necessario allineamento con le misure in questa sede prospettate.

3 LINEA DI INTERVENTO A: ORIENTAMENTI PER LA DEFINIZIONE DELLA REGOLAZIONE DEL STG PER LE MICROIMPRESE

- 3.1 Il presente capitolo illustra gli orientamenti dell’Autorità in merito alla regolazione del STG per le microimprese che, all’indomani della rimozione dalla tutela di prezzo, dovrà garantire la continuità della fornitura a quelle rimaste senza fornitore.
- 3.2 Come espressamente previsto dalla novellata legge concorrenza, nel definire la disciplina del predetto servizio, l’Autorità dovrà prevedere opportune misure *per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura* a tutela di quei clienti che saranno ivi riforniti, senza tuttavia snaturare la funzione residuale di “ultima istanza” che dovrebbe parimenti connotare il servizio.
- 3.3 Gli interventi di seguito prefigurati, in coerenza con quelli oggetto della deliberazione 491/2021/R/eel, mirano pertanto, da un lato, a promuovere una transizione graduale del cliente da un regime di tutela di prezzo al nuovo servizio (in cui questo tipo di tutela verrà meno) così da evitare repentini cambiamenti nel prezzo pagato dal cliente, e dall’altro, a trasferire al cliente finale il segnale di prezzo associato all’erogazione del servizio, mediante l’applicazione a quest’ultimo delle condizioni economiche risultanti dalle procedure concorsuali.
- 3.4 Nel prosieguo del documento sono trattati i seguenti aspetti della regolazione del servizio:
 - A.1 requisiti di accesso al servizio da parte dei clienti finali e condizioni di attivazione;
 - A.2 assetto del servizio;
 - A.3 condizioni economiche del servizio;
 - A.4 condizioni contrattuali applicabili ai clienti finali.
- 3.5 Le misure in questa sede illustrate e concepite per il primo periodo di assegnazione del servizio saranno sottoposte a revisione in occasione delle successive procedure concorsuali alla luce degli esiti della prima fase di attuazione della regolazione in materia.

A.1 REQUISITI DI ACCESSO AL SERVIZIO DA PARTE DEI CLIENTI FINALI E CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE

- 3.6 L’art. 1, comma 59 della legge 124/17, prevede che, a partire dall’1 gennaio 2023, le microimprese, che si troveranno “senza un fornitore” di energia alla data di rimozione del servizio di maggior tutela avranno titolo a beneficiare del STG.

- 3.7 Come anticipato nell'introduzione, la deliberazione 491/2020/R/eel ha indentificato le microimprese aventi diritto al servizio di maggior tutela fino a dicembre 2022 come quelle imprese che rispettano i requisiti dimensionali (in termini di fatturato e numero di dipendenti) previsti dalla direttiva elettrica⁷ e che contestualmente risultino titolari di punti di prelievo connessi in bassa tensione, tutti con una potenza contrattualmente impegnata fino a 15 kW.
- 3.8 Al fine di una corretta identificazione del perimetro di tali imprese e della conseguente attribuzione del cliente al servizio di ultima istanza cui ha diritto per legge, l'Autorità ha imposto, a partire da gennaio 2021, agli esercenti la maggior tutela di richiedere a ciascun cliente finale ivi rifornito, di attestare, mediante autocertificazione redatta con un testo stabilito dall'Autorità, se soddisfa o meno i predetti requisiti dimensionali. In caso contrario, il cliente è attribuito, in base alle sue caratteristiche, al servizio a tutele graduali destinato alle piccole imprese ovvero al servizio di salvaguardia di cui alla legge 125/07.
- 3.9 Per le medesime ragioni di cui sopra, anche con riferimento al STG per le microimprese, si intende assoggettare i relativi esercenti all'obbligo di richiedere ai clienti, in occasione di ogni nuova attivazione del servizio, una autocertificazione attestante la titolarità dei requisiti per ricorrere a tale servizio. Ove tali requisiti non fossero soddisfatti, tali clienti sarebbero attribuiti al servizio cui hanno diritto. In caso di silenzio del cliente finale, quest'ultimo rimarrebbe invece nel STG per le microimprese, fermo restando le possibili verifiche sul possesso dei requisiti per permanervi.
- 3.10 In merito alle condizioni di attivazione del servizio, l'Autorità, per analogia con l'omologo servizio destinato alle piccole imprese, intende prevedere che il STG si attivi per le microimprese che, alla data di cessazione del servizio di maggior tutela, non risultino titolari di un contratto di fornitura sul libero mercato, incluse quindi quelle ancora servite in maggior tutela.
- 3.11 In merito alle specifiche condizioni di accesso al servizio in questione, si intendono parimenti confermare le previsioni di cui alla deliberazione 491/2020/R/eel, peraltro coerenti con quelle degli altri servizi di ultima istanza del comparto elettrico e del gas naturale, che dispongono:
- i. la facoltà del cliente di richiedere all'esercente la voltura e l'attivazione della fornitura di un nuovo punto di prelievo o di uno precedentemente disattivato;

⁷ Si tratta delle imprese titolari di punti di prelievo connessi in bassa tensione con un numero di dipendenti inferiore a 10 e un fatturato (o totale di bilancio) non superiore a 2 milioni annui.

- ii. il divieto del cliente di richiedere l'accesso al servizio in questione con riferimento ai punti di prelievo nella propria titolarità riforniti nell'ambito di un'offerta di libero mercato in coerenza con la natura stessa degli altri servizi di ultima istanza.
- 3.12 Inoltre, sempre per analogia con il servizio a tutele graduali per le piccole imprese, si intende estendere agli esercenti il STG per le microimprese la facoltà di avvalersi di alcune delle misure già previste dalla regolazione vigente per le imprese di vendita a tutela del proprio credito. In particolare, si intende prevedere:
- i. la facoltà dell'esercente, nel caso di inadempimento da parte del cliente disalimentabile ai suoi obblighi di pagamento ovvero in caso di mancato versamento delle garanzie richieste dall'esercente, di richiedere la sospensione della fornitura con le modalità e le tempistiche di cui al Titolo II del TIMOE;
 - ii. l'applicazione del Sistema indennitario di cui alla deliberazione 593/2017/R/com⁸;
 - iii. la sospensione della fornitura nei confronti di clienti (per cui si sia attivato il servizio) che hanno lasciato situazioni di morosità pregressa verso i medesimi esercenti⁹ fino alla corresponsione degli importi dovuti.

- Q1. Si concorda con gli orientamenti dell'Autorità riguardanti le condizioni di attivazione del servizio? Se no per quali motivi?*
- Q2. Si concorda con le proposte dell'Autorità con riferimento agli strumenti a tutela del credito dell'esercente il STG? Se no per quali motivi?*

A.2 ASSETTO DEL SERVIZIO

- 3.13 Con riferimento all'assetto del STG per le microimprese, l'Autorità intende mutuare l'approccio seguito per l'omologo servizio destinato alle piccole imprese che comporta l'attribuzione agli esercenti sia della funzione di approvvigionamento sia di quella di commercializzazione, ciò anche in considerazione della netta

⁸ A titolo di chiarimento, gli esercenti il servizio di maggior tutela potranno parimenti avvalersi del Sistema Indennitario con riferimento ai clienti morosi che passeranno al STG per le microimprese alla stregua di quanto accade attualmente nel caso di passaggio di un cliente moroso dalla maggior tutela al mercato libero.

⁹ Non rientrerebbe in questa morosità quella generata dai clienti finali nell'ambito del mercato libero anche laddove il fornitore sia la stessa impresa o appartenente allo stesso gruppo di quella che eroga il servizio a tutele gradual.

preferenza manifestata in tal senso dagli operatori nell'ambito delle precedenti consultazioni sul tema.

- 3.14 Diversamente da quanto previsto dalla deliberazione 491/2020/R/eel, si sta tuttavia valutando di permettere ai futuri esercenti di avvalersi di un'impresa terza (non soltanto appartenente allo stesso gruppo societario) in qualità sia di utente del dispacciamento che del trasporto con riferimento ai punti riforniti in tale servizio, con mandato unico (in ossequio a quanto disposto dalla deliberazione 111/06), a condizione che tale soggetto abbia superato il vaglio dei requisiti di partecipazione (di cui al paragrafo 4.5 e seguenti) e si impegni a svolgere tale funzione per l'esercente che lo ha scelto per tutto il periodo di assegnazione del servizio¹⁰. Simile soluzione avrebbe il pregio di ampliare il numero di potenziali partecipanti alle gare e quindi il grado di potenziale concorrenza, condizione questa ancora più cruciale per il buon esito delle procedure in discorso, in ragione del numero di clienti di gran lunga maggiore messi all'asta rispetto alle piccole imprese, circoscrivendo tuttavia il perimetro dei possibili soggetti ammissibili ad operatori e loro mandatari che abbiano operato nel passato secondo i canoni di correttezza e diligenza nei rapporti con gli altri attori della filiera e che dimostrino di aver saputo svolgere in modo "professionale" l'attività di approvvigionamento.
- 3.15 Inoltre, si intende introdurre un obbligo in capo all'esercente il STG per le microimprese (o del suo mandatario) di stipulare due distinti contratti per i servizi di dispacciamento e trasporto con riferimento ai rispettivi punti di prelievo del mercato libero e del STG. Dal punto di vista operativo, ciò comporterebbe che nel caso in cui un cliente rifornito dall'esercente stipuli un contratto a condizioni di libero mercato con il medesimo operatore, abbia luogo una procedura di *switching* (intesa come modifica dell'utente del dispacciamento).
- 3.16 Simile previsione risulterebbe vantaggiosa, sotto diversi profili, posto che permetterebbe: (a) una più accurata identificazione dei clienti che accederanno al servizio, (b) un più semplice monitoraggio delle uscite e dei rientri dal servizio nonché (c) un più agevole passaggio di clienti del servizio da un esercente all'altro in esito alle gare tra un periodo di assegnazione e l'altro. Infine, così facendo si permetterebbe anche una quantificazione del corrispettivo mercato di capacità (vedi paragrafo 3.26, punto ii.) da applicare ai clienti finali, sulla base del profilo di prelievo effettivo dei clienti riforniti nell'ambito del STG per le microimprese, alla

¹⁰ Qualora durante il periodo di assegnazione del servizio la società di cui si avvale l'esercente il STG per le microimprese ai fini della sottoscrizione del contratto di dispacciamento e trasporto sia coinvolta in una operazione straordinaria il soggetto giuridico risultante sarebbe tenuto a dimostrare il possesso dei requisiti.

stregua di quanto previsto per il servizio di salvaguardia¹¹, profilo di cui invece non si disporrebbe in presenza di un contratto di dispacciamento unico per tutti i clienti (anche quelli del mercato libero). A giudizio dell'Autorità i predetti vantaggi, nonché l'esperienza fin qui maturata con riferimento al STG per le piccole imprese, sarebbero superiori rispetto ai potenziali oneri gestionali che, in occasione della precedente consultazione, erano stati adottati dagli operatori.

- 3.17 Per ultimo, con riferimento all'identificazione del soggetto responsabile della continuità della fornitura nel caso di indisponibilità dell'esercente o di decadenza dall'incarico (ad es. per mancato assolvimento del servizio da parte dell'assegnatario), a fronte del silenzio normativo in materia, si intende prospettare la medesima soluzione di cui alla deliberazione 491/2020/R/eel, che consiste nella procedura di interpello, dapprima, degli operatori che hanno concorso per l'assegnazione dell'area in cui è indisponibile l'esercente, e successivamente anche di quelli che hanno concorso per le altre aree al fine di affidare il servizio al soggetto che si renda disponibile a erogarlo al prezzo di aggiudicazione dell'area o, in subordine, ad altro prezzo offerto dall'operatore interpellato in sede di gara. Nel caso in cui vi siano più operatori disponibili a subentrare nell'area rimasta priva di esercente a parità di prezzo si ricorrerebbe a sorteggio ai fini dell'assegnazione dell'area.
- 3.18 Ove la procedura di interpello non vada a buon fine (per carenza di interesse da parte dei venditori), si affiderebbe transitoriamente il servizio agli esercenti la maggior tutela fino alla data di cessazione di tale servizio, alle medesime condizioni economiche che sarebbero state applicate ai clienti interessati dall'esercente originario il STG per le microimprese.
- 3.19 All'indomani della completa rimozione di detto servizio, nell'ipotesi di cui al precedente punto, si potrebbe ricorrere ad una nuova procedura concorsuale aperta anche ad altri operatori per l'assegnazione dell'area rimasta priva dell'esercente ovvero, qualora i tempi non siano compatibili con l'indizione di una nuova gara, si potrebbe ricorrere a una procedura negoziata con uno o più operatori che per le loro caratteristiche avrebbero i requisiti per erogare tempestivamente il servizio, per analogia con quanto previsto dal Codice degli appalti (cfr. art. 63) nei casi di estrema urgenza in cui i termini per le procedure aperte o ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Anche in questo caso il servizio sarebbe assegnato all'operatore che offre le condizioni economiche più vantaggiose per l'area interessata.

¹¹ Cfr. deliberazione 9 dicembre 2021, 566/2021/R/eel.

- Q3. Si condivide la proposta di permettere all'esercente il STG per le microimprese di avvalersi anche di soggetti terzi non necessariamente appartenenti al medesimo gruppo societario in qualità di utente del dispacciamento e del trasporto? Se no, per quali motivi?*
- Q4. Si condivide la proposta di prevedere un distinto contratto di dispacciamento per i clienti serviti nell'ambito del STG per le microimprese? Se no per quali motivi?*
- Q5. Si condividono le soluzioni prospettate nel caso di indisponibilità degli esercenti? Motivare la propria risposta indicando eventualmente le soluzioni alternative.*

A.3 CONDIZIONI ECONOMICHE DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

- 3.20 Di seguito sono riportati gli orientamenti dell'Autorità inerenti (i) alle condizioni economiche applicate ai clienti finali del servizio e (ii) alle condizioni di remunerazione degli esercenti il servizio.
- 3.21 Gli orientamenti illustrati trovano applicazione con riferimento alle procedure concorsuali oggetto della presente consultazione e potranno essere rivisti in occasione delle future assegnazioni del servizio anche relative ai clienti domestici in funzione delle peculiari caratteristiche di questa tipologia di clientela.

(I) CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE AI CLIENTI FINALI DEL SERVIZIO

- 3.22 L'Autorità intende prevedere, alla stregua degli altri servizi di ultima istanza, che le condizioni economiche applicate al cliente siano determinate sulla base dei prezzi di aggiudicazione offerti nell'ambito delle procedure concorsuali.
- 3.23 A tal fine i partecipanti alle procedure concorsuali saranno tenuti a formulare un'offerta economica (con le modalità di cui al paragrafo 4.46), espressa in €/POD/anno, che dovrà essere dimensionata in misura tale da coprire i costi che non trovano diretta remunerazione attraverso gli altri corrispettivi indicati nelle condizioni economiche di erogazione del servizio (cfr. paragrafo 3.26).
- 3.24 Il predetto orientamento si discosta da quanto previsto dalla deliberazione 491/2020/R/eel con riferimento all'omologo servizio destinato alle piccole imprese (che prevede la formulazione di un'offerta in €/kWh) dal momento che i clienti aventi diritto a questo servizio risultano avere consumi mediamente molto più

contenuti di quelli delle piccole imprese¹² e conseguentemente potrebbe non essere garantita la copertura dei costi di commercializzazione (in gran parte fissi) sopportati dagli esercenti per rifornirli in presenza di un parametro d'offerta espresso in quota energia. Peraltro, come evidenziato da alcuni rispondenti alle precedenti consultazioni, la formulazione dell'offerta in €/POD/anno avrebbe anche il pregio di mitigare il rischio profilo per gli esercenti e di favorire un maggiore allineamento con la struttura di prezzo delle offerte proposte generalmente ai clienti di minori dimensioni nel mercato libero.

Q6. *Si condivide la formulazione dell'offerta in €/POD/anno? Se no, motivare.*

- 3.25 Con riferimento alla componente a copertura dei costi di approvvigionamento della materia energia si intende invece confermare, alla stregua del servizio per le piccole imprese, l'applicazione al cliente di un prezzo variabile, soggetto ad aggiornamenti periodici nel corso dell'anno, che più riflette la natura temporanea di un servizio di ultima istanza quale quello in discorso¹³. Allo stesso modo, si intende prevedere, per il primo periodo di assegnazione del servizio, l'applicazione di un prezzo unico al livello nazionale così da soddisfare gli obiettivi di gradualità prescritti espressamente dalla legge concorrenza rispetto alle condizioni economiche applicate ai clienti nell'ambito del servizio di maggior tutela.
- 3.26 In dettaglio, si intende prevedere l'applicazione ai clienti dei seguenti corrispettivi, espressi in €/kWh ad eccezione del corrispettivo *sub iv* espresso in euro/POD/anno (salvo che per i punti di prelievo per illuminazione pubblica):
- i. **C_{ELM} (corrispettivo energia elettrica microimprese)** a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica all'ingrosso, determinato sulla base del valore consuntivo (prezzo *ex post*) della media aritmetica mensile dei prezzi di borsa nelle ore appartenenti a ciascuna fascia oraria nel mese e corretta per le perdite di rete;
 - ii. **C_{DISPM} (corrispettivo di dispacciamento microimprese)** determinato come somma dei corrispettivi applicati da Terna per il servizio di dispacciamento e del corrispettivo mercato capacità definito, in coerenza con il STG per le piccole imprese, mensilmente dall'Autorità, corretti per le perdite di rete, ad eccezione del corrispettivo di sbilanciamento, del corrispettivo di aggregazione misure e del corrispettivo DispBT;

¹² Il consumo medio annuo delle microimprese è di 2.800 kWh mentre quello delle piccole imprese era di circa 25.000 kWh.

¹³ Le componenti di prezzo per i servizi di trasporto, distribuzione e misura e gli oneri generali di sistema sarebbero applicati al cliente in maniera passante.

- iii. **C_{SEM} (corrispettivo di sbilanciamento efficiente microimprese)** atto a garantire una copertura dei costi di sbilanciamento dell'operatore efficiente;
 - iv. **parametro δ (corrispettivo d'asta)** determinato secondo quanto illustrato ai paragrafi 3.29 e seguenti;
 - v. **C_{PSTGM} (corrispettivo perequazione STG microimprese)** a copertura dei saldi di perequazione di cui al paragrafo 3.32 e seguenti.
- 3.27 Il corrispettivo C_{SEM} concorrerebbe, unitamente al meccanismo di cui al paragrafo 3.37, alla copertura dei costi di sbilanciamento dell'esercente il servizio. In particolare, tale corrispettivo dovrebbe rispecchiare i costi sostenuti da un operatore efficiente del mercato libero e sarebbe determinato dall'Autorità, a partire dai dati storici dei costi di sbilanciamento di un campione significativo di utenti del dispacciamento messi a disposizione da Terna, prima dell'effettuazione delle procedure concorsuali così che i partecipanti alle gare possano tenerne conto ai fini della formulazione della propria offerta. Tale corrispettivo sarebbe mantenuto costante per tutto il periodo di assegnazione del servizio.
- 3.28 Il parametro δ coprirebbe i costi non già compresi nei corrispettivi di cui al paragrafo 3.26 punti da i a iii, sostanzialmente coincidenti con i costi di commercializzazione sostenuti per l'erogazione del servizio.
- 3.29 Tale parametro sarebbe determinato in maniera indifferenziata a livello nazionale a partire dalla media, ponderata rispetto alla stima del numero di punti di prelievo delle aree di assegnazione, dei prezzi di aggiudicazione determinatisi in esito alle procedure concorsuali; tale determinazione sarebbe effettuata dall'Autorità e rivista, su base annuale, in funzione del numero atteso di punti di prelievo del servizio delle diverse aree. La differenza tra il valore del prezzo di aggiudicazione e il predetto parametro sarà compensata attraverso il meccanismo di cui al successivo paragrafo 3.36.
- 3.30 Con specifico riferimento ai punti di prelievo per l'illuminazione pubblica il parametro δ sarebbe convertito in euro/kWh sulla base di un coefficiente di conversione stabilito dall'Autorità, prima dello svolgimento delle procedure concorsuali, in coerenza con l'attuale metodologia di determinazione delle componenti di commercializzazione del servizio di maggior tutela.
- 3.31 In deroga a quanto sopra, e limitatamente ai casi in cui il cliente acceda al servizio in esito alla risoluzione del contratto di dispacciamento e/o trasporto del proprio venditore del libero mercato, il parametro δ (qualora positivo) sarebbe posto pari a zero per il periodo intercorrente dalla data di attivazione del servizio, fino all'ultimo

giorno del mese successivo a tale data, in continuità con l'omologo servizio destinato alle piccole imprese.

- 3.32 Il corrispettivo C_{PSTGM} sarà quantificato dall'Autorità sulla base delle necessità di gettito connesse al meccanismo di perequazione di cui al successivo paragrafo 3.36, determinate a partire dalle informazioni messe a disposizione dagli esercenti il STG per le microimprese relative ai punti riforniti nell'ambito del servizio distinti per livello del parametro δ . In particolare, il meccanismo di perequazione dovrà compensare ciascun esercente per tenere conto, in primo luogo, della differenza tra il livello del parametro δ applicato al cliente finale e il valore del prezzo di aggiudicazione formatosi nell'ambito della procedura concorsuale nonché per compensare l'esercente nell'ipotesi (di cui al precedente paragrafo 3.31) in cui detto parametro assuma valore pari a zero.
- 3.33 Il predetto corrispettivo sarà altresì dimensionato per coprire la necessità di gettito del meccanismo incentivante di compensazione dei costi di sbilanciamento effettivi degli esercenti di cui al successivo paragrafo 3.37 nonché per poter regolare eventuali saldi residui relativi alla perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela di cui all'articolo 27 del TIV fino all'anno di competenza 2022 (coperti dal corrispettivo PPE applicato ai clienti del servizio di maggior tutela).
- 3.34 Gli esercenti il servizio provvederanno a saldare periodicamente con la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) il gettito del corrispettivo C_{PSTGM} . Il versamento avrà luogo con cadenza mensile, entro il 15° giorno del secondo mese successivo a quello in cui è avvenuta la fatturazione del corrispettivo al cliente finale.

- Q7. Si condivide l'applicazione ai clienti finali di un prezzo del servizio indifferenziato al livello nazionale? Se no per quali motivi?*
- Q8. Si ritiene opportuno convertire il parametro δ in quota energia con riferimento ai punti di prelievo per illuminazione pubblica? Motivare la risposta indicando quali elementi dovrebbero essere presi in considerazione ai fini della determinazione del coefficiente di conversione.*
- Q9. Si condivide che il corrispettivo C_{PSTGM} sia espresso in quota energia oppure sarebbe preferibile articolarlo in due componenti rispettivamente in quota fissa e in quota energia? Motivare la risposta.*

(II) CONDIZIONI DI REMUNERAZIONE DEGLI ESERCENTI IL SERVIZIO

- 3.35 Ai fini della remunerazione degli esercenti il STG per le microimprese, oltre ai corrispettivi applicati ai clienti del servizio sopra descritti, ciascun esercente riceverà una remunerazione allineata al prezzo di aggiudicazione offerto in sede di gara, a mezzo di uno specifico meccanismo di perequazione dei ricavi del tutto analogo a quello relativo all'omologo servizio cui hanno diritto le piccole imprese.
- 3.36 In particolare, ciascun esercente sarà tenuto a ricevere, se positivo, o a versare, se negativo, il seguente importo di perequazione per il STG per le microimprese:

$$PS_M = RA - R$$

dove

- RA è il ricavo ammesso, determinato come prodotto del prezzo di aggiudicazione sulla base del quale il singolo esercente è risultato assegnatario del servizio e dei punti di prelievo forniti ai clienti finali (conteggiati con criterio *pro die*);
 - R è il ricavo ottenibile dall'applicazione del parametro δ ai punti di prelievo forniti ai clienti nell'ambito del STG per le microimprese (conteggiati con criterio *pro die*).
- 3.37 Ai fini dell'applicazione del predetto meccanismo con riferimento ai punti di prelievo per illuminazione pubblica per la quantificazione dei ricavi degli esercenti sarà utilizzato il medesimo coefficiente di cui al paragrafo 3.30.
- 3.38 In relazione ai costi di sbilanciamento, gli esercenti saranno parimenti tenuti a ricevere se positivo o a versare se negativo un ammontare pari all'80% del differenziale tra la quota parte del costo di sbilanciamento eccedente quello valorizzato a PUN, pagata dell'utente del dispacciamento e quanto pagato dai clienti finali attraverso l'applicazione del corrispettivo C_{SEM} per i prelievi effettuati nel mese, secondo la seguente formula:

$$COMP_{SBIL} = 0,8 * Q_{prm} * (P_{SBIL_UDD} - CSEM)$$

dove:

- Q_{PRM} è l'energia prelevata dai clienti finali del servizio nel mese aumentata delle perdite di rete;

- PSBIL_UDD è, per ciascun mese, la quota parte del costo di sbilanciamento eccedente quello valorizzato a PUN riferito al contratto di dispacciamento relativo al STG per le microimprese del singolo utente del dispacciamento determinato come rapporto tra:
 - a) la differenza tra l'ammontare complessivamente fatturato da Terna all'utente di dispacciamento a titolo di corrispettivo di sbilanciamento e il prodotto, in ciascuna ora, dei valori del PUN e dell'energia elettrica di sbilanciamento determinata ai sensi del comma 23.2 del TIS;
 - b) l'energia elettrica complessivamente prelevata dall'utente del dispacciamento, aumentata per le perdite di rete.
- 3.39 Siffatto meccanismo permette di mitigare, quantomeno in questa prima procedura concorsuale, il potenziale rischio che gli operatori si troverebbero ad affrontare in sede di gara, nel formulare un'offerta, espressa in €/POD/anno, laddove dovessero altresì includere (integralmente) i costi di sbilanciamento, generalmente correlati ai volumi forniti. Allo stesso tempo il meccanismo mantiene un incentivo in capo agli esercenti a programmare in maniera efficiente dal momento che, nel caso di differenziale positivo, sarebbero compensati solo per una quota parte degli sbilanciamenti effettivi pagati a Terna mentre nel caso opposto, sarebbero tenuti a versare tale differenza trattenendo il 20% come premio di efficienza.
- 3.40 Inoltre, come già anticipato sopra, nel caso in cui il servizio in questione si attivi in esito alla risoluzione del contratto di dispacciamento e/o trasporto del venditore del mercato libero, gli esercenti avranno titolo ad essere remunerati, oltre della mancata applicazione del parametro δ con riferimento al periodo intercorrente dall'attivazione del servizio fino all'ultimo giorno del mese successivo alla data di tale attivazione, anche in misura pari al prodotto tra l'energia prelevata dai clienti interessati nei primi cinque giorni successivi all'attivazione del servizio e la differenza tra i corrispettivi di sbilanciamento pagati a Terna per i predetti prelievi e il PUN.
- 3.41 La necessità di gettito dei meccanismi sopra descritti sarà coperta mediante un apposito conto istituito presso la CSEA alimentato dal corrispettivo C_{PSTGM} di cui al paragrafo 3.26 punto v, applicato ai clienti che usufruiscono del STG per le microimprese.
- 3.42 I saldi di perequazione saranno determinati dalla CSEA a chiusura di ciascun anno solare, non appena saranno disponibili le informazioni sui punti di prelievo nella titolarità dei clienti finali. Le tempistiche di espletamento delle attività connesse alla determinazione dei saldi di perequazione e alla loro liquidazione così come le

modalità operative di gestione del processo di perequazione (es. disciplina degli interessi, mancata o ritardata trasmissione dei dati da parte degli esercenti, rettifiche, ecc.) saranno determinate in maniera analoga a quanto previsto dal TIV per la perequazione del servizio a tutele gradualistiche destinato alle piccole imprese.

- 3.43 Ai fini dei predetti meccanismi, gli esercenti saranno tenuti a trasmettere alla CSEA secondo le modalità da questa definite, le informazioni necessarie alla quantificazione dei relativi saldi.
- 3.44 Infine, a differenza di quanto previsto dalla deliberazione 491/2020/R/eel, l'Autorità non intende introdurre, nell'ambito del servizio in questione, un meccanismo di compensazione dei crediti non recuperabili associati ai clienti non disalimentabili. Diversamente i relativi costi dovranno essere internalizzati nel prezzo offerto liberamente da ciascun partecipante alle procedure concorsuali. Simile scelta è motivata dal numero molto contenuto di clienti non disalimentabili presenti rispetto al totale di quelli che saranno messi all'asta (pari a circa lo 0,4% del totale)¹⁴ tale da non giustificare, sotto il profilo dei relativi oneri amministrativi, l'implementazione e la gestione di siffatto meccanismo, a differenza di quanto fatto per gli altri servizi di ultima istanza (sia a tutele gradualistiche per le piccole imprese che di salvaguardia¹⁵) dove la numerosità di tale tipologia di clienti potrebbe aumentare sensibilmente il rischio credito che gli operatori dovrebbero valorizzare nel prezzo offerto in sede di gara con la conseguenza di incrementarne notevolmente il valore o di scoraggiare eventualmente la partecipazione alle procedure concorsuali.
- 3.45 In relazione ai prelievi fraudolenti dei clienti del servizio in questione, l'Autorità ritiene che, come per gli altri servizi di ultima istanza, i connessi costi debbano trovare anch'essi copertura nell'ambito del prezzo offerto in sede di gara.
- 3.46 Si rammenta, invece che, al pari degli altri operatori del mercato libero, gli esercenti il STG per le microimprese avranno diritto a partecipare al meccanismo di riconoscimento degli oneri generali di sistema non riscossi dai clienti finali con le modalità di cui alla deliberazione 32/2021/R/eel.
- 3.47 Per ultimo, per analogia con la regolazione degli altri servizi di ultima istanza, si intende prevedere che costi e ricavi afferenti al servizio in questione siano oggetto di separazione contabile mediante la creazione di una apposita attività (monocomparto) ai sensi del TIUC.

¹⁴ Dato aggiornato all'1 ottobre 2021.

¹⁵ Nell'ambito del servizio a tutele gradualistiche per le piccole imprese i punti di prelievo non disalimentabili rappresentavano circa il 15% del totale alla data del 31 marzo 2021. Nell'ambito del servizio di salvaguardia rappresentano invece circa il 64% in media nel periodo gennaio-aprile 2021.

- Q10. Si condividono le modalità di remunerazione degli esercenti il STG per le microimprese? Se no, per quali motivi?*
- Q11. Si ritiene che nell'ambito della perequazione si debba tenere conto anche del rischio profilo insito nelle modalità di quantificazione del corrispettivo C_{ELM} ? Motivare la risposta.*
- Q12. Si condividono le modalità operative per l'espletamento della perequazione del STG per le microimprese? Se no per quali motivi?*

A.4 CONDIZIONI CONTRATTUALI APPLICABILI AI CLIENTI FINALI

- 3.48 In linea con gli obiettivi di gradualità perseguiti dall'Autorità nella definizione della regolazione del servizio qui prospettata, l'Autorità è intenzionata a prevedere, almeno per il primo periodo di assegnazione del servizio, l'applicazione al cliente finale delle condizioni contrattuali previste dalla disciplina delle offerte PLACET con particolare riferimento a:
- le modalità e le tempistiche di fatturazione;
 - il contenuto delle bollette;
 - le garanzie da richiedere al cliente, le tempistiche e le modalità di pagamento;
 - le modalità di rateizzazione e di applicazione degli interessi di mora in caso di mancato pagamento da parte del cliente finale;
 - la gestione dei reclami e la qualità della vendita (con le modalità previste dal TIQV);
 - la gestione della morosità, le modalità e le tempistiche di sospensione della fornitura.
- 3.49 Con l'evolversi del servizio e il progressivo svuotamento dello stesso, alla fine del primo periodo di assegnazione, l'Autorità rivedrà la portata delle tutele contrattuali, in linea con quelle che dovrebbero essere le caratteristiche di un servizio di ultima istanza, fermo restando il rispetto dei requisiti minimi di fatturazione e delle relative informazioni previste dalla regolazione dell'Autorità in conformità al decreto legislativo 210/21 di recepimento della direttiva elettrica che saranno comunque garantiti anche nell'ambito di tale servizio.
- 3.50 Per analogia con l'omologo servizio destinato alle piccole imprese, si intende inoltre confermare il divieto degli esercenti di inserire in contratto qualunque prodotto o servizio aggiuntivo rispetto alla fornitura di energia elettrica, trattandosi

di un servizio istituito per legge e come tale integralmente sottoposto alla regolazione economica e contrattuale disposta dall'Autorità.

- 3.51 In merito agli obblighi informativi verso il cliente a cui sarebbero assoggettati gli esercenti che risulteranno assegnatari del STG per le microimprese in esito alle gare, l'Autorità intende istituire, anche in questo caso, l'obbligo in capo ai primi di inviare ai clienti per cui si attivi il servizio una comunicazione scritta dal contenuto del tutto analogo a quello previsto dall'art. 4.9 del TIV.
- 3.52 La predetta informativa dovrebbe essere trasmessa entro sette giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione da parte del Sistema Informativo Integrato (SII) dell'avvenuta attivazione del servizio, fatta eccezione per la prima attivazione del servizio, in occasione della quale la scadenza sarebbe estesa fino a dieci giorni lavorativi, così da accordare agli esercenti un tempo congruo per l'invio massivo e contestuale delle comunicazioni a un numero potenzialmente elevato di clienti finali. Simile comunicazione dovrebbe essere messa a disposizione del cliente finale anche qualora questo richieda una voltura o una nuova attivazione.
- 3.53 Inoltre, al fine di rendere i clienti finali maggiormente consapevoli in merito al cambiamento di fornitore che potrebbero subire nel passaggio dal servizio di maggior tutela al STG per le microimprese, anche in considerazione della limitata conoscenza a riguardo riscontrata presso alcune piccole imprese già passate al servizio a tutele graduali, si intende prevedere altresì una specifica comunicazione, con un testo standardizzato definito dall'Autorità, che dovrà essere messo a disposizione dei clienti finali in una comunicazione separata dalla bolletta da parte dell'esercente uscente nonché sul suo sito *internet*, ove disponibile.

Q13. Si concorda con il contenuto delle condizioni contrattuali applicate ai clienti finali? Se no per quali motivi?

Q14. Si concorda con il contenuto e le tempistiche di invio da parte degli esercenti della comunicazione di attivazione del STG per le microimprese? Se no per quali motivi?

Q15. Si concorda con l'orientamento di prevedere una comunicazione a carico degli esercenti la maggior tutela uscenti per informarli in merito alle conseguenze dell'attivazione del STG per le microimprese? Se no per quali motivi?

4 LINEA DI INTERVENTO B: ORIENTAMENTI INERENTI ALLE MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL STG PER LE MICROIMPRESE

- 4.1 Il presente capitolo illustra gli orientamenti dell’Autorità in merito alle modalità di assegnazione del STG per le microimprese con riferimento alle condizioni di ammissione alle procedure concorsuali, alle modalità di svolgimento delle stesse nonché alle regole di aggiudicazione delle aree.
- 4.2 Al riguardo, l’Autorità, in continuità con quanto fatto in relazione all’omologo servizio per le piccole imprese, intende disegnare le procedure concorsuali e le relative regole di aggiudicazione cercando di contemperare, al meglio, l’obiettivo di selezionare operatori affidabili, in grado di assolvere correttamente ai propri obblighi di servizio pubblico (mediante l’individuazione di requisiti stringenti di partecipazione alle gare), con quello, altrettanto importante, di promuovere esiti di gara, quanto più possibile concorrenziali, a beneficio dei clienti finali.

B1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE CONCORSALE

- 4.3 In continuità con la regolazione delle procedure di selezione degli esercenti degli altri servizi di ultima istanza, si intende subordinare l’ammissione alle procedure concorsuali all’obbligo dei partecipanti di dimostrare individualmente il possesso di requisiti di solidità economico-finanziaria, di natura gestionale e operativi analoghi a quelli previsti dalla deliberazione 491/2020/R/eel, ancorché con alcune differenziazioni dettate dalla diversa platea di riferimento. In particolare, a causa della numerosità delle microimprese oggetto di procedura concorsuale si rende necessario adattare taluni requisiti per trovare un migliore contemperamento tra l’esigenza di selezionare esercenti quanto più possibile affidabili e in grado di assolvere correttamente ai propri compiti con quella, altrettanto cruciale, di permettere la partecipazione a un numero di operatori tale da garantire condizioni quanto più possibile concorrenziali nell’asta, a beneficio, in ultima analisi, dei clienti medesimi.
- 4.4 A riguardo, preme inoltre evidenziare che, all’indomani dell’adozione da parte del MiTE dell’elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica, tutti gli esercenti dovranno conformarsi integralmente anche ai requisiti e alle condizioni ivi previste.
- 4.5 Per quanto concerne i requisiti di solidità economico-finanziaria, è intenzione dell’Autorità confermare quanto già previsto per l’omologo servizio destinato alle piccole imprese, prevedendo, in particolare:

- i. il divieto di partecipazione per gli operatori che si trovano in stato di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta, oppure che sono sottoposti ad altra procedura con finalità liquidatoria, di concordato preventivo, anche se in condizioni di continuità aziendale, ovvero che sono sottoposti a una procedura per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - ii. l'obbligo dei partecipanti (o dei loro mandatari) di avere versato tutte le garanzie richieste da Terna per l'accesso al servizio di dispacciamento negli ultimi 12 mesi precedenti l'istanza di partecipazione alle gare, secondo le tempistiche previste dal relativo contratto;
 - iii. l'obbligo dei partecipanti di avere un capitale sociale interamente versato almeno pari a 100.000 euro e di disporre della certificazione degli ultimi due bilanci di esercizio approvati, in alternativa, anche della capogruppo;
 - iv. il divieto di partecipazione agli operatori (1) che abbiano subito la risoluzione del contratto di dispacciamento in prelievo e/o trasporto (ovvero che si avvalgano di società a cui è stato risolto il contratto) a partire dal mese di gennaio 2017 e/o (2) che abbiano lasciato insoluti a imprese distributrici che hanno partecipato al meccanismo di compensazione di cui alla deliberazione 50/2018/R/eel (anche qualora i predetti insoluti siano imputabili a una società del gruppo cui appartiene l'impresa che intende partecipare);
 - v. il rispetto da parte dei partecipanti (o dei loro mandatari) della puntualità di pagamento nei confronti di Terna e delle 5 maggiori imprese di distribuzione per numero di punti connessi alla propria rete, misurata attraverso appositi indicatori di *performance* definiti rispettivamente sulla base dell'indice IO del Regolamento di garanzie di Terna e sulla base delle disposizioni del Codice di rete tipo.
- 4.6 Con specifico riferimento al requisito di puntualità verso le imprese di distribuzione, si intende, in particolare, confermare (in coerenza con quanto previsto dalla deliberazione 491/2020/R/eel) il divieto di partecipazione per quegli operatori che, in relazione alle fatture di trasporto con scadenza di pagamento nell'anno precedente lo svolgimento delle procedure concorsuali, abbiano accumulato due o più ritardi di pagamento nei confronti di ciascuna delle 5 principali imprese distributrici con cui hanno un contratto in essere. A riguardo, si precisa che, ai fini della verifica di detto requisito, debbano essere presi in considerazione esclusivamente i ritardi di pagamento che abbiano condotto alla richiesta, all'utente del trasporto, della maggiorazione della garanzia prestata ovvero alla decadenza dalla facoltà di ricorrere al giudizio di *rating* creditizio oppure alla *parent company guarantee* ai sensi del Codice di rete tipo.

- 4.7 In merito al requisito di puntualità nei confronti di Terna, si intende invece modificare parzialmente quanto disposto per l'omologo servizio destinato alle piccole imprese, prevedendo, in particolare, l'ammissione alle gare di quelle imprese che:
- a. non abbiano avuto un valore pari a 1 dell'indice di onorabilità IO di cui al Regolamento di Terna – con riferimento ai contratti di dispacciamento in prelievo nella titolarità dell'utente del dispacciamento – per più di una volta negli ultimi dodici mesi precedenti le procedure concorsuali; ovvero, in alternativa,
 - b. che pur essendosi trovate nella situazione *sub a.*, non abbiano ricevuto da Terna una conseguente richiesta di integrazione della garanzia.
- 4.8 La modifica sopra prospettata permetterebbe di uniformare maggiormente i criteri di valutazione dei ritardi di pagamento rispettivamente verso le imprese di distribuzione e Terna, in quanto, in entrambi i casi, ai fini dell'esclusione dalle procedure concorsuali, si prenderebbero in considerazione solamente i ritardi più significativi, indicativi di un potenziale rischio di insolvenza da parte dell'utente (tale da innescare per l'appunto la richiesta di garanzie aggiuntive). Ove invece tale condizione non si verifichi è ragionevole presumere che l'impresa sia in grado di far fronte, sotto il profilo economico-finanziario, ai propri obblighi di pagamento. A fronte di quanto in discorso, si ritiene pertanto che l'allentamento del vincolo di cui sopra non infici la funzione di detto requisito volto a selezionare, per quanto possibile, operatori affidabili e solvibili verso il sistema.
- 4.9 Per quanto concerne i **requisiti gestionali**, si intendono confermare integralmente i requisiti (i) di onorabilità e professionalità degli amministratori della società che offre il servizio e (ii) di adeguatezza delle forme societarie, di cui alla deliberazione 491/2020/R/eel.
- 4.10 Infine, con riferimento ai **requisiti di natura operativa**, si intende limitare l'ammissione alle gare (in coerenza con quanto disposto dalla deliberazione 491/2020/R/eel) agli operatori che abbiano inclusa, tra le attività dell'impresa, anche quelle di vendita di energia elettrica.
- 4.11 Tuttavia, diversamente da quanto previsto per l'omologo servizio destinato alle piccole imprese, l'Autorità sta valutando di ammettere alle procedure concorsuali non solamente le imprese che si approvvigionano direttamente sul mercato all'ingrosso o che lo abbiano fatto nel corso del 2021 per il tramite di una società del medesimo gruppo societario ma anche quelle che si impegnino a sottoscrivere un contratto con un'impresa terza che, nel caso di aggiudicazione di una o più aree territoriali, operi per loro conto in qualità di utente del dispacciamento e del

trasporto, a condizione che l'impresa scelta rispetti i predetti requisiti attinenti alla puntualità di pagamento e al divieto di aver subito risoluzioni contrattuali nonché i requisiti di onorabilità di cui al precedente paragrafo 4.9.

- 4.12 A tale scopo, il partecipante alle procedure dovrebbe identificare, ai fini dell'ammissione, il soggetto terzo di cui intende avvalersi così che Acquirente unico possa valutarne l'ammissibilità e, ai fini dell'aggiudicazione definitiva, dimostrare di aver sottoscritto il relativo contratto con l'impresa scelta in qualità di utente del dispacciamento e trasporto. Inoltre, in considerazione dell'elevato numero di potenziali punti di prelievo per i quali l'utente di dispacciamento dell'esercente potrebbe dover approvvigionarsi, si ritiene che l'impresa scelta debba anche dimostrare di avere incluso nel suo contratto di spacciamento, alla data del 31 dicembre 2021, almeno 50.000 punti di prelievo.
- 4.13 La soluzione prospettata permetterebbe di ampliare il novero di potenziali partecipanti affinché possano contendersi un numero così elevato di clienti finali (di un ordine di grandezza di gran lunga superiore rispetto a quello delle piccole imprese già oggetto d'asta) ammettendo alle gare anche eventuali operatori che operino come mere controparti commerciali ovvero siano prevalentemente attivi nel mercato del gas naturale (vedi paragrafo 4.15) limitando tuttavia l'ammissione solamente a quegli operatori che si affidino, per le attività di approvvigionamento, a imprese che provino di avere operato, fino a quel momento, in maniera professionale, ponendo in essere eventuali azioni che possano aver scongiurato situazioni di criticità verso il sistema (come la risoluzione del contratto di trasporto e dispacciamento).
- 4.14 Inoltre, sempre nell'ottica di trovare un migliore temperamento tra l'interesse pubblico di adeguatezza del futuro esercente nella gestione di un numero potenzialmente significativo di clienti finali, rispetto all'esigenza di consentire la massima partecipazione dei venditori, si intende altresì rivedere parzialmente la soglia numerica minima di clienti serviti che le imprese sono tenute a rispettare per poter accedere alle procedure concorsuali.
- 4.15 In particolare, si intende prevedere che possano partecipare alle gare sia quelle imprese che, alla data del 31 dicembre 2021, abbiano servito almeno 50.000 punti di prelievo di clienti finali domestici e/o non domestici connessi in BT di energia elettrica (in continuità con quanto disposto dalla deliberazione 491/2020/R/eel) ma anche, in alternativa, coloro i quali, alla medesima data, abbiano rifornito almeno 50.000 PDR nella titolarità di clienti domestici e/o non domestici di gas naturale con consumo annuo fino a 50.000 Smc. Simile apertura al settore del gas naturale si giustifica in ragione del fatto che le microimprese, proprio per le loro limitate

dimensioni (in termini di consumo e livello di potenza media) potrebbero avere delle esigenze gestionali simili a quelle dei clienti di minore dimensione del settore del gas naturale.

- 4.16 La necessità di trovare il giusto bilanciamento tra l'interesse di selezionare esercenti in grado di assolvere correttamente e puntualmente ai propri obblighi di servizio pubblico e quello, altrettanto importante, di favorire la più ampia partecipazione alle gare sarà parimenti impellente (se non ancora di più) in occasione delle prossime procedure per l'assegnazione del servizio a tutele gradualmente destinato ai clienti domestici il cui buon esito dipenderà, in buona parte, anche dalla presenza di un adeguato numero di operatori in grado di competere per acquisire una mole significativa di nuovi punti di prelievo (ad oggi circa 12 milioni). Conseguentemente i requisiti di partecipazione in questa sede prospettati potrebbero essere ulteriormente rivisti e rimodulati in vista delle successive gare nell'ottica di trovare delle soluzioni in grado di soddisfare al meglio gli obiettivi di cui sopra. A titolo meramente esemplificativo, e senza volersi dilungare oltre in questa sede, si potrebbe valutare, in prospettiva delle prossime procedure concorsuali, l'ammissione alla partecipazione anche di operatori attivi nei settori energetici ma con dimensioni operative inferiori a quelle minime finora considerate vincolanti ai fini della partecipazione (come ad es. nuovi entranti nel mercato) ovvero imprese attive in altri settori di pubblica utilità, affini a quello elettrico per le modalità di gestione dei clienti, quali ad esempio la fornitura di servizi di telecomunicazione. In entrambi i casi, una simile apertura richiederebbe una valutazione, ai fini dell'ammissione e dell'eventuale aggiudicazione, dell'adeguatezza dei potenziali partecipanti, sotto il profilo delle risorse tecniche e finanziarie di cui questi dovrebbero dotarsi per assolvere puntualmente e correttamente al servizio, atteso che, in simile scenario, non sarebbe possibile effettuare tale valutazione sulla base delle condotte pregresse degli operatori (trattandosi di soggetti che non hanno ancora operato nel settore ovvero che hanno appena cominciato a farlo).
- 4.17 Infine, si intende confermare l'obbligo in capo ai futuri esercenti, previsto dalla deliberazione 491/2020/R/eel, di rispettare i predetti requisiti¹⁶ per tutto il periodo di assegnazione del servizio nonché le cause di decadenza dall'incarico ivi previste in caso di accertato e perdurante inadempimento a tali requisiti¹⁷.

¹⁶ Resta inteso che in esito all'assegnazione del servizio il requisito di cui al paragrafo 4.12 non dovrà essere rispettato dall'esercente dal momento che assume rilievo ai soli fini dell'assegnazione del servizio a tutele gradualmente.

¹⁷ Cfr. art. 9 dell'Allegato C alla deliberazione 491/2020/R/eel.

4.18 Inoltre, al fine di monitorare le condotte degli esercenti selezionati così da valutare per tempo l'adeguatezza della loro struttura operativa rispetto al numero (potenzialmente molto significativo) di clienti finali acquisiti tale da poter comportare, almeno per alcuni partecipanti, una crescita dimensionale esponenziale, si ritiene opportuno assoggettare gli stessi all'obbligo di presentare, entro un mese dall'aggiudicazione del servizio, una relazione in cui dimostrino di disporre delle risorse finanziarie e di una struttura aziendale adeguata ai fini dell'erogazione del servizio al numero di clienti acquisiti. La predetta relazione dovrebbe essere aggiornata su base semestrale per monitorare lo stato di avanzamento di eventuali interventi pianificati ma non ancora realizzati indicati nella prima relazione di avvio delle attività.

B2 GARANZIE RICHIESTE AI PARTECIPANTI ALLE PROCEDURE CONCORSALE

4.19 Nell'intento di selezionare esercenti qualificati in grado di erogare il STG per le microimprese assolvendo correttamente ai propri impegni finanziari verso il sistema elettrico per tutto il periodo di assegnazione, l'Autorità intende confermare l'obbligo, previsto dalla deliberazione 491/2020/R/eel, a carico dei partecipanti di costituire una garanzia bancaria i cui importi sarebbero così modulati:

- a. 75.000 euro, a garanzia dell'affidabilità dell'offerta che sarebbe tuttavia restituita ai partecipanti al termine della procedura di gara;
- b. 2 milioni 500 mila euro per ogni area territoriale assegnata a tutela di un eventuale mancato assolvimento del servizio o di svolgimento dello stesso in difformità alle disposizioni previste.

4.20 L'importo *sub* a. sarebbe escusso per una quota parte pari a 50.000 euro in caso di mancato possesso dei requisiti di partecipazione (riportati ai precedenti paragrafi) mentre per la sua totalità nel caso di mancato versamento della garanzia *sub* b. Tale ultima misura avrebbe infatti la funzione di dissuadere eventuali comportamenti opportunistici da parte di potenziali partecipanti che dopo essere risultati aggiudicatari di una o più aree decidano di ritirarsi dalla gara venendo meno all'impegno assunto di presentare un'offerta irrevocabile e, ancor peggio, cagionando un onere per il sistema in termini di reiterazione della procedura per l'individuazione di un nuovo aggiudicatario e di un potenziale maggior prezzo di aggiudicazione dell'area/e interessata/e.

4.21 La garanzia *sub* b. sarebbe escussa nel caso di erogazione del STG per le microimprese in difformità a quanto stabilito dalla relativa regolazione. Peraltro, in caso di decadenza dall'incarico, si intende altresì prevedere che l'esercente sia altresì tenuto a pagare una somma ulteriore, a titolo di penalità per gli oneri

(richiamati sopra) causati al sistema, calcolato con riferimento alla differenza tra il prezzo offerto dall'aggiudicatario decaduto e il prezzo offerto dall'operatore che gli subentra nell'area rimasta priva dell'esercente.

- Q16. Si condividono i requisiti di puntualità di pagamento nei confronti delle imprese di distribuzione e di Terna prospettati? Se no, per quali motivi?*
- Q17. Si concorda con la proposta di ammettere alla partecipazione anche gli operatori che si impegnano a contrattualizzare come utente di dispacciamento e trasporto un'impresa che abbia approvvigionato almeno 50.000 POD? Se no per quali motivi? Indicare eventuali criticità associate alla proposta in questione.*
- Q18. Si ritiene che vi siano altre soluzioni preferibili a quella prospettata al Q17 per ampliare la potenziale partecipazione senza compromettere la finalità di selezionare imprese, per quanto possibile, affidabili? Motivare la risposta.*
- Q19. Si concorda con la soglia minima di clienti serviti che devono essere raggiunti ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali? Se no, per quali motivi?*
- Q20. Quale dovrebbe essere il contenuto minimo della relazione che i futuri esercenti selezionati dovranno presentare per dimostrare di disporre delle necessarie risorse a erogare il STG per le microimprese? Motivare la risposta.*
- Q21. Vi sono ulteriori aspetti e/o criticità da segnalare con riferimento ai requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali? Motivare la risposta.*
- Q22. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alle garanzie bancarie che devono essere prestate e ai relativi importi? Se no, per quali motivi?*
- Q23. Come potrebbe essere valutata l'adeguatezza, sotto il profilo delle risorse disponibili, di potenziali partecipanti nuovi entranti nel settore energetico ovvero attivi in altri mercati non energetici ai fini dell'ammissione alle prossime procedure per l'assegnazione del servizio a tutele gradualmente destinato ai clienti domestici? Motivare la risposta.*

B3 INFORMAZIONI DA METTERE A DISPOSIZIONE AI FINI DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

- 4.22 L'Autorità intende mettere a disposizione dei partecipanti alle procedure concorsuali per l'assegnazione del STG per le microimprese le medesime informazioni, aggiornate a una data quanto più prossima rispetto a quella di svolgimento delle gare, riferite alle caratteristiche (dimensionali, di consumo e di morosità) dei punti di prelievo, che sono state rese disponibili nell'ambito delle gare per l'assegnazione dell'omologo servizio per le piccole imprese¹⁸, ancorché con dettaglio provinciale, in luogo di quello regionale.
- 4.23 Si ritiene infatti che tale *set* informativo risponda adeguatamente alle esigenze cognitive rappresentate dagli operatori nell'ambito della precedente consultazione sul tema e di cui si è già tenuto conto.
- 4.24 In dettaglio, con riferimento alla composizione e alle caratteristiche dei punti di prelievo oggetto di assegnazione, saranno messe a disposizione le informazioni relative a:
- a. il numero totale di punti di prelievo e relativi volumi annui, distinti per:
 - i. tipologia di contatore;
 - ii. classi di potenza contrattualmente impegnata¹⁹;
 - iii. clienti disalimentabili e clienti non disalimentabili;
 - b. il consumo medio, per mese e per ciascuna fascia oraria, associato ai punti di prelievo *sub a)* non soggetti a trattamento orario;
 - c. la percentuale, rispetto al totale, di punti di prelievo con trattamento orario;
 - d. il profilo orario aggregato associato ai punti di prelievo con trattamento orario;
 - e. la percentuale, rispetto ai punti di prelievo in maggior tutela, di uscite dal servizio di maggior tutela al libero mercato e la percentuale di rientri in maggior tutela;
 - f. il numero totale di punti di prelievo per i quali sono stati rilevati prelievi fraudolenti e l'energia elettrica da questi prelevata.
- 4.25 Le predette informazioni saranno affiancate da quelle oggetto della determina del 9 dicembre 2021, con cui è stato già istituito l'obbligo, in capo agli esercenti la maggior tutela, di trasmettere entro il 15 marzo 2022 i dati, nella loro titolarità, con dettaglio geografico provinciale, riferiti ai clienti finali oggetto di assegnazione

¹⁸ Cfr. art. 4 dell'Allegato C alla deliberazione 491/2021/R/eel.;

¹⁹ Le classi di potenza contrattualmente impegnata sarebbero distinte secondo i seguenti *cluster*: (i) $\leq 1,5\text{W}$; (ii) $1,5\text{ kW} < P \leq 3\text{kW}$; (iii) $3\text{kW} < P \leq 6\text{kW}$; (iv) $6\text{kW} < P \leq 10\text{kW}$; (v) $10\text{kW} < P \leq 15\text{kW}$.

relativi (i) al livello di morosità dei clienti rispettivamente disalimentabili e non disalimentabili (*unpaid ratio* a 3, 6, 12 e 24 mesi, nonché le richieste di sospensione negli ultimi 24 mesi), (ii) alle modalità di pagamento degli stessi e (iii) alle modalità di ricezione della bolletta, con tempistiche compatibili con quelle in questa sede prospettate (cfr. paragrafo 5.3 e seguenti) per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

- 4.26 In aggiunta a quanto sopra, si intende mettere a disposizione dei partecipanti anche l'informazione, con dettaglio provinciale, relativa al numero di punti di prelievo e ai relativi volumi di energia annua prelevata, nella titolarità di clienti non domestici riforniti in maggior tutela, ubicati nelle zone del centro Italia colpite da eventi sismici tra il 2016 e il 2017²⁰, trattandosi di utenze soggette a una serie di specifiche tutele, tra cui quella della rateizzazione di lunga durata delle fatture di conguaglio relative agli importi dovuti per i periodi pregressi di sospensione dei pagamenti, ai sensi dell'articolo 14 della deliberazione 252/2017/R/COM, di cui gli operatori potrebbero volerne tenere conto nella formulazione della propria offerta economica.
- 4.27 Le predette informazioni saranno messe a disposizione dei soli partecipanti alle gare, da parte del soggetto responsabile della gestione delle procedure concorsuali identificato nell'Acquirente unico, secondo le modalità definite dall'Autorità, tre mesi prima dello svolgimento delle stesse così da permettere ai primi di disporre di un congruo lasso di tempo per analizzarle ai fini della formulazione delle proprie offerte economiche.
- 4.28 Inoltre, l'Autorità sta attualmente valutando, anche rispetto ai vincoli normativi imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, la possibilità di imporre agli attuali esercenti il servizio di maggior tutela il trasferimento agli aggiudicatari del STG per le microimprese, prima dell'attivazione del servizio, dell'informazione puntuale, per punto di prelievo, in merito alla modalità di pagamento nonché alla tipologia di bolletta (in formato cartaceo ovvero dematerializzato) scelta da ciascun cliente acquisito dall'esercente.

<p><i>Q24. Vi sono ulteriori elementi da segnalare con riferimento alle informazioni pre-gara? Motivare la risposta.</i></p>
--

²⁰ Si tratta delle utenze ubicate nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2bis al decreto-legge 189/16.

B4 AREE TERRITORIALI PER L'EROGAZIONE DEL STG PER LE MICROIMPRESE

- 4.29 Il STG per le microimprese sarà assegnato a ciascun esercente distintamente per aree territoriali identificate dall'Autorità. Tali aree sono qui identificate sulla base del numero di punti di prelievo associati a clienti non domestici riforniti in maggior tutela a giugno 2021. Resta inteso che il numero di clienti finali che saranno effettivamente interessati dalle procedure concorsuali potrebbe essere diverso (presumibilmente inferiore), quantomeno per effetto delle fisiologiche uscite dal servizio di maggior tutela, tuttavia, si ritiene che a fronte di simile fenomeno le caratteristiche delle aree (in termini di distribuzione dei punti di prelievo) di seguito ipotizzate restino sostanzialmente immutate. Quanto al livello di morosità ipotizzato e associato alle aree di seguito prefigurate, anche questo potrebbe verosimilmente subire delle variazioni. Tuttavia, come già precisato al precedente paragrafo, i partecipanti alle procedure concorsuali riceveranno informazioni quanto più aggiornate e puntuali sui punti di prelievo che saranno oggetto della gara.
- 4.30 Con riferimento alla composizione delle aree territoriali in questa sede prefigurate, sono stati seguiti criteri identificativi analoghi a quelli adottati in relazione all'omologo servizio per le piccole imprese le cui aree di assegnazione erano state individuate aggregando al loro interno regioni (e un Comune) non contigue geograficamente in modo tale che fossero quanto più possibile omogenee tra loro, in termini di volumi e morosità media dei punti di prelievo ivi ubicati. Ciò al fine di promuovere la massima partecipazione alle gare anche in aree in cui fossero presenti regioni connotate da un maggiore profilo di rischiosità del servizio in considerazione del livello di morosità riscontrato (in quanto queste ultime sono state aggregate con regioni caratterizzate da un più basso livello di morosità). Tali criteri sono poi risultati in linea con quanto disposto a riguardo dal successivo decreto del MiSE del 31 dicembre 2020.
- 4.31 Più in dettaglio, stante l'importanza di favorire anche in questo caso, la più ampia partecipazione in tutte le aree così da aumentare il grado di potenziale concorrenza delle aste, sono state identificate aree, quanto più simili tra di loro, in termini di punti di prelievo e livello di morosità media²¹ seppure con il vincolo (adottato in precedenza) di aggregare zone geografiche caratterizzate da livelli di morosità relativa meno distanti tra di loro. Tuttavia, a differenza di quanto fatto con

²¹ L'indicatore di morosità è determinato sulla base della raccolta dati effettuata nel secondo semestre 2021 del valore degli *unpaid ratio* a 24 mesi rilevati su base regionale associati alle microimprese rifornite nel servizio di maggior tutela.

riferimento alle aree per l'assegnazione dell'omologo servizio destinato alle piccole imprese:

- a. è stato incrementato il numero di aree (da 9 a 12) in considerazione della mole significativamente maggiore di clienti messi all'asta;
 - b. sono state segregate le regioni di maggiori dimensioni (con un numero di POD superiore a 100 mila) in *cluster* omogenei di province per numero di punti di prelievo, i quali sono stati a loro volta accoppiati ad altri raggruppamenti di province appartenenti a regioni distinte ovvero a intere regioni (di piccola dimensione) diverse da quelle di appartenenza.
- 4.32 Come si evince dalla sottostante Tabella 1, laddove sono state suddivise le regioni in gruppi di province, questi raggruppamenti sono stati inclusi in aree che contengono altri *cluster* di province o regioni confinanti, come emerge, ad esempio, dall'area 1 che ricomprende al suo interno un gruppo di province del Veneto, il Friuli-Venezia Giulia e il Trentino Alto-Adige.
- 4.33 La ripartizione delle regioni/province tra le diverse aree secondo un criterio che preserva la prossimità geografica delle zone raggruppate insieme, consentirebbe agli operatori che già dispongono di strutture territoriali in certe zone del Paese ovvero che intendono circoscrivere la propria presenza in determinati territori di consolidare la propria presenza in aree non troppo distanti da quelle in cui operano normalmente, sfruttando eventualmente le proprie economie di scala.
- 4.34 Peraltro, l'accorpamento, nell'ambito della medesima area, di gruppi di province appartenenti a regioni diverse consente di identificare aree in cui vi sia una compresenza di più esercenti la maggior tutela così da mitigare, per quanto possibile, il vantaggio informativo di cui questi godrebbero nel caso in cui vi fosse una perfetta sovrapposizione tra le aree del STG e quelle servite dagli attuali esercenti la maggior tutela.
- 4.35 Per ultimo, con riferimento alla consistenza numerica delle aree territoriali, è stata individuata una soglia (mediamente di circa 148 mila POD per area) tale da non risultare né troppo piccola così da non ridurre il potenziale incentivo degli operatori ad acquisirle né eccessivamente grande in modo da promuovere la partecipazione alle gare di operatori con caratteristiche dimensionali diverse, a beneficio, in ultima analisi, del livello di concorrenzialità delle aste. La dimensione delle aree prospettata appare peraltro in linea con le richieste di alcuni operatori e associazioni loro rappresentative che, nell'ambito delle precedenti consultazioni sul tema, hanno segnalato l'opportunità di identificare aree di erogazione del servizio non eccedenti l'ordine di 200 mila POD proprio per favorire maggiore accessibilità e concorrenza oltre che tempi di adeguamento dei sistemi informativi e gestionali più brevi.

4.36 Le Tabella1 che segue riporta le prospettate aree territoriali e i dati utilizzati per la loro costruzione.

Tabella 1: Aree territoriali

N.	Area	POD	% POD	Volumi (MWh)	% Vol.	Indicatore morosità
1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Friuli-Venezia Giulia ▪ Trentino-Alto Adige ▪ Belluno ▪ Venezia ▪ Verona 	110.857	6%	347.410	7%	0,54%
2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bologna ▪ Modena ▪ Piacenza ▪ Padova ▪ Parma ▪ Reggio-Emilia ▪ Rovigo ▪ Treviso ▪ Vicenza 	155.509	9%	411.214	8%	0,58%
3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Abruzzo ▪ Marche ▪ Umbria ▪ Forli-Cesena ▪ Ferrara ▪ Ravenna ▪ Rimini 	136.319	8%	330.554	7%	1,40%
4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bergamo ▪ Brescia ▪ Cremona ▪ Lecco ▪ Lodi ▪ Milano esclusa città ▪ Mantova ▪ Sondrio 	123.332	7%	328.444	7%	0,68%
5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Valle d'Aosta ▪ Alessandria ▪ Asti ▪ Como ▪ Monza-Brianza ▪ Milano città ▪ Novara ▪ Pavia ▪ Varese ▪ Verbania ▪ Vercelli 	124.852	7%	357.537	7%	0,84%
6	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Liguria ▪ Biella ▪ Cuneo ▪ Torino 	136.248	8%	317.799	6%	1,04%

7	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Arezzo ▪ Firenze ▪ Latina ▪ Prato ▪ Rieti ▪ Roma esclusa città ▪ Siena ▪ Viterbo 	153.341	9%	396.110	8%	1,94%
8	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Molise ▪ Frosinone ▪ Grosseto ▪ Livorno ▪ Lucca ▪ Massa-Carrara ▪ Pisa ▪ Pistoia ▪ Roma città 	168.744	10%	537.049	11%	2,07%
9	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Basilicata ▪ Calabria ▪ Bari ▪ Taranto 	166.757	9%	412.347	8%	1,40%
10	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sardegna ▪ Caserta ▪ Napoli esclusa città 	157.012	9%	550.701	11%	2,18%
11	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Avellino ▪ Benevento ▪ Brindisi ▪ Barletta-Andria ▪ Trani ▪ Foggia ▪ Lecce ▪ Napoli città ▪ Salerno 	171.950	10%	498.835	10%	2,06%
12	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicilia 	166.453	9%	475.731	10%	1,55%
Totale Italia		1.771.374	100%	4.963.732	100%	

Q25. Si condividono le aree territoriali proposte? Motivare la risposta indicando eventualmente quali diversi criteri dovrebbero essere seguiti per la loro costruzione.

B5 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI PER LA SELEZIONE DEGLI ESERCENTI

4.37 Come già anticipato nell'introduzione, l'Autorità intende definire le regole di aggiudicazione delle procedure concorsuali per l'assegnazione del STG per le

microimprese in modo tale da addivenire ad esiti di gara quanto più possibile concorrenziali, a beneficio del prezzo pagato dai clienti finali, promuovendo la più ampia partecipazione da parte degli operatori.

- 4.38 A tal fine l’Autorità intende implementare un modello d’asta diverso da quello adottato con riferimento all’omologo servizio destinato alle piccole imprese, con l’obiettivo di permettere ai partecipanti non solo di acquisire progressivamente, durante il processo di gara, le informazioni utili alla formulazione dell’offerta economica (cd. *price discovery*) –obiettivo perseguito anche dal precedente meccanismo d’asta a doppio turno- ma anche di riflettere nelle offerte presentate il valore relativo che queste aree hanno per ciascun partecipante, ossia, la loro “sostituibilità”.
- 4.39 A riguardo giova infatti evidenziare che il meccanismo d’asta a doppio turno si è rivelato efficace nel contesto delle procedure concorsuali per l’assegnazione del servizio destinato alle piccole imprese anche perché tarato su un numero di clienti assai inferiore rispetto a quello delle microimprese. Nell’ambito di siffatto meccanismo, la ridotta numerosità dei clienti messi all’asta e conseguentemente la contenuta dimensione, in termini di punti di prelievo, delle aree territoriali²², rapportata alla dimensione minima degli operatori ammessi²³, ha infatti permesso a quasi tutti i partecipanti di offrire simultaneamente in tutte le aree al fine di massimizzare la possibilità di aggiudicarsene almeno alcune, senza incorrere nel rischio di non poter servire i clienti acquisiti nel caso in cui fossero risultati vincitori di più aree di quelle che intendevano ottenere.
- 4.40 Simile condizione potrebbe tuttavia non valere nelle aste per le microimprese, atteso che, in ragione della numerosità della platea di clienti coinvolti, alcuni partecipanti alle gare potrebbero dover limitare il numero di aree in cui concorrere, non potendo rischiare di vedersi aggiudicate più aree di quelle che sarebbero in grado di gestire anche incrementando significativamente la propria capacità operativa. Con il mantenimento del disegno d’asta a doppio turno che non permette a ciascun partecipante di spostare la propria offerta tra le diverse aree (e quindi di sostituire le aree) tra un turno e l’altro²⁴, un partecipante, in funzione della strategia di offerta adottata, potrebbe, per esempio, esporsi ai seguenti rischi:

²² Mediamente di 27 mila POD.

²³ Si ricorda che in base ai requisiti di ammissione, tutti i partecipanti dovevano avere un portafoglio clienti di almeno 50 mila POD serviti.

²⁴ Ciò in quanto, nel meccanismo d’asta a doppio turno, al secondo turno di gara si è vincolati ad offrire nelle sole aree in cui è stata presentata un’offerta al primo turno di gara.

- i. risultare aggiudicatario di più aree di quelle che avrebbe voluto, qualora scegliesse di offrire in più aree di quelle che intende aggiudicarsi sperando di vincerne almeno il numero desiderato;
- ii. non concorrere per alcune aree che avrebbe potuto servire a un prezzo inferiore di altri partecipanti, qualora abbia adottato un comportamento più prudentiale;
- iii. acquisire aree diverse da quelle che, sulla base dei prezzi di equilibrio dell'asta, avrebbe trovato più conveniente acquistare (e il banditore aggiudicargli).

4.41 In tutti e tre gli scenari ipotizzati, il risultato d'asta sarebbe subottimale con un impatto potenzialmente negativo sul prezzo pagato dai clienti finali. Di converso, partendo dall'assunto che almeno alcune aree di assegnazione del STG per le microimprese possano ritenersi sostitute²⁵ tra di loro per gli operatori che vi concorrono (che quindi potrebbero avere uguale interesse ad aggiudicarsele), qualora si permetta ai partecipanti di poter presentare un'offerta, volta per volta, in aree diverse da quelle in cui hanno offerto al turno precedente, sulla base del prezzo di equilibrio che si è formato nelle varie aree, si potrebbe ottenere un risultato d'asta più efficiente con riflessi positivi sul prezzo finale.

4.42 A fronte di quanto sopra, si ritiene che, in ragione della numerosità di clienti coinvolti rispetto alle precedenti procedure concorsuali, il disegno d'asta che potrebbe meglio soddisfare la duplice esigenza di favorire il richiamato processo di *price discovery* nel corso della procedura di gara e al contempo la sostituibilità tra aree sia l'asta iterativa ascendente²⁶ simultanea (*multiround simultaneous ascending clock auction*), di seguito descritta.

4.43 Resta inteso che i benefici associati a siffatto meccanismo d'asta presuppongono un'adeguata partecipazione alle aste e una conseguente competizione tra operatori che vi prenderanno parte, in assenza delle quali tali benefici potrebbero non materializzarsi. Pertanto, qualora emergessero, nel corso del procedimento,

²⁵ Dal punto di vista dell'operatore il STG da erogare ai clienti delle varie aree territoriali è identico. La principale differenza di valore tra le aree è il livello medio di morosità, una importante voce del costo di fornitura che però il partecipante può riflettere nei prezzi offerti per le diverse aree. Ciò implica che per un operatore almeno le aree con morosità equivalente potrebbero essere sostituite e quindi questo potrebbe scegliere (in funzione della sua struttura di costi) se offrire nelle une o nelle altre (e quindi sostituirle) sulla base dei prezzi che si formano in sede d'asta.

²⁶ La caratterizzazione dell'asta come 'ascendente' è collegata al fatto che ad ogni turno sono presentate offerte economicamente più vantaggiose dal punto di vista del banditore e più costose per i partecipanti (in quanto si riduce il prezzo al quale si impegnano irrevocabilmente a servire una certa area), rispetto al turno precedente.

evidenze di scarsa partecipazione alle prossime procedure concorsuali potrebbe essere rivalutato il disegno qui prospettato.

- 4.44 Il modello d'asta in questione si articolerebbe in più turni di gara in cui ogni partecipante offrirebbe, in ciascun turno, simultaneamente per le aree in cui intende competere.
- 4.45 Partendo dal presupposto di mantenere, in continuità con quanto fatto per le aste delle piccole imprese, un limite massimo di aree aggiudicabili da ciascun partecipante che potrebbe essere posto pari al 35% del numero totale di aree di assegnazione, così da promuovere esiti di gara concorrenziali tra operatori con quote di mercato e dimensioni diverse, ciascun partecipante potrebbe offrire, al primo turno di gara, per un numero massimo di quattro aree. Ad ogni turno successivo, ciascun operatore potrebbe presentare offerte al massimo per un numero di aree pari a quello per cui ha offerto nel turno precedente, anche se diverse da quelle in cui ha offerto prima (cd. *activity rule*), con il vincolo di non poter ritirare la propria offerta in relazione a una determinata area qualora ad un determinato turno risulti essere il solo offerente (vedi paragrafo 4.49).
- 4.46 A ciascun turno il banditore annuncerebbe per ciascuna area un livello di prezzo, espresso in euro/POD/anno che sarebbe definito secondo delle regole stabilite dall'Autorità prima delle gare (cd. "*prezzo corrente*"), rispetto al quale i partecipanti dovrebbero comunicare al banditore se si impegnano irrevocabilmente o meno a servire l'area a quel prezzo.
- 4.47 In esito a ciascun turno di gara sarebbe comunicato a tutti i partecipanti, con riferimento a ciascuna area, se è presente più di un partecipante che ha offerto al *prezzo corrente* (cd. "*partecipanti attivi*"). Inoltre, per favorire migliori valutazioni da parte degli operatori si sta valutando di fornire loro ulteriori informazioni come, per esempio, il numero di *partecipanti attivi* senza rivelarne l'identità per evitare fenomeni di collusione.
- 4.48 Nel caso di aree in cui siano presenti almeno due *partecipanti attivi*, all'inizio del turno successivo il banditore annuncerebbe un nuovo *prezzo corrente*, ottenuto riducendo quello precedente, per esempio, di una percentuale prefissata, o di una variazione fissa. Il livello di riduzione del *prezzo corrente* potrebbe essere variato dinamicamente in quanto potrebbe essere scelto un livello di riduzione maggiore nei turni iniziali in presenza di un numero maggiore di *partecipanti attivi* e più ridotto nei turni successivi in presenza di un numero verosimilmente sempre più contenuto di *partecipanti attivi*.

- 4.49 Nell'ipotesi in cui ad un determinato turno (t) vi sia un solo *partecipante attivo* in relazione a una o più aree (c.d. *aggiudicatario temporaneo*), nel turno successivo (t+1) il *prezzo corrente* (Pt+1) per quella/e area/e sarebbe mantenuto uguale a quello del turno precedente (Pt+1=Pt) e l'*aggiudicatario temporaneo* non potrebbe ritirare l'offerta per quell'area. Allo stesso modo, qualora ad un determinato turno (t) non vi sia alcun *partecipante attivo* che abbia offerto in una o più aree, nel turno successivo (t+1), il *prezzo corrente* (Pt+1) per quella/e area/e sarebbe mantenuto uguale a quello del turno precedente (Pt+1=Pt) ma la gara continuerebbe sul presupposto che ai turni successivi alcuni operatori potrebbero trovare vantaggioso spostare la propria offerta in quella/e area/e in cui in precedenza non avevano offerto, sulla base dei prezzi che si formano, via via, nelle altre aree.
- 4.50 Il disegno d'asta illustrato ai precedenti paragrafi potrebbe essere implementato, in alternativa, prevedendo che siano i partecipanti a indicare in ciascun turno il prezzo offerto per ciascuna area, in luogo del banditore. Tuttavia, quest'ultima soluzione potrebbe favorire condotte collusive attraverso la segnalazione delle preferenze di ciascun operatore per alcune aree mediante i prezzi offerti (c.d. *signalling*). Di converso, la definizione e l'aggiornamento automatico del *prezzo corrente* da parte del banditore avrebbe il pregio di controllare la durata dell'asta, fissando opportunamente la variazione dei prezzi tra i vari *round*, di conseguenza si ritiene essere l'opzione da preferire nel presente contesto.

Esempio modello d'asta iterativa ascendente simultanea

A titolo esemplificativo, si ipotizzi che in base all'*activity rule* iniziale, ciascun partecipante possa offrire inizialmente solamente per quattro aree territoriali.

Si ipotizzi che un operatore A offra per le aree n. 1, 2, 3, 4 al turno t e che per ciascuna di queste aree ci sia almeno un altro *partecipante attivo*. Al secondo turno di gara (t+1), il partecipante A potrebbe: (i) offrire per quattro aree coincidenti con quelle in cui ha offerto al primo turno (t), ovvero (ii) offrire per aree completamente o in parte diverse dalle precedenti oppure (iii) ridurre la sua "*eligibility*" scegliendo di offrire per un numero inferiore di aree (eventualmente diverse) rispetto alle quattro iniziali, ad esempio, le n. 1, 2 e 6.

Qualora al secondo turno di gara (t+1) l'operatore A risulti essere l'unico *partecipante attivo* per l'area n. 2 mentre per ciascuna delle aree n. 1 e 6 siano presenti insieme all'operatore A altri *partecipanti attivi*, al turno successivo (t+2), l'operatore A dovrebbe necessariamente mantenere l'offerta relativa all'area n. 2 in quanto identificato come *aggiudicatario temporaneo* di quest'area e potrebbe offrire per altre due aree coincidenti o diverse da quelle del turno precedente così come potrebbe decidere di ridurre la sua *eligibility*.

Con riferimento all'area n. 2, il *prezzo corrente*, nel turno t+2, sarebbe mantenuto uguale a quello del turno t+1, mentre in relazione alle altre aree il banditore dichiarerebbe un nuovo *prezzo corrente* riducendo il valore di quello del turno precedente.

- 4.51 Inoltre, per limitare il rischio che durante il processo d'asta appena descritto per una o più aree non vi sia alcun *partecipante attivo* disposto ad offrire al *prezzo corrente* di quel turno (P_{t+1}) nell'ipotesi in cui al turno precedente (t) due o più partecipanti abbiano offerto per la stessa/e area/e al prezzo $P_t > P_{t+1}$, si potrebbe ricorrere ad una delle seguenti soluzioni alternative.
- 4.52 In primo luogo, si potrebbe accordare a ciascun partecipante la facoltà di offrire, a partire dal secondo turno di gara (t+1), un prezzo intermedio (PI) tra il valore del *prezzo corrente* del turno precedente (t) e quello del turno corrente (t+1), per una sola volta al massimo per ciascuna area. In tali casi, se il sistema rileva che il partecipante offre per la seconda volta un prezzo PI con riferimento alla medesima area, l'offerta sarebbe automaticamente scartata e si assumerebbe che il partecipante abbia deciso di non offrire per quell'area, con la conseguente riduzione della sua *eligibilità* al turno successivo.
- 4.53 Qualora a un determinato turno di gara vi siano due offerenti per una data area, di cui il primo che indichi un prezzo PI, mentre il secondo che accetti il *prezzo corrente*, questo secondo operatore sarebbe identificato come *aggiudicatario temporaneo* di quell'area al turno corrente. Nell'ipotesi in cui vi siano due o più offerenti che indicano un prezzo PI e nessuno che accetti il *prezzo corrente*, l'operatore che indica il valore più basso sarebbe individuato come *aggiudicatario temporaneo* di quell'area e il prezzo PI diventerebbe il *prezzo corrente* di quell'area al turno successivo.
- 4.54 La soluzione sopra prospettata avrebbe il pregio di evitare che la riduzione del *prezzo corrente* effettuata dal banditore tra un turno e il successivo renda indistinguibili, ai fini della selezione dell'aggiudicatario, partecipanti le cui disponibilità a pagare sono di poco diverse. Peraltro, la scelta di limitare il numero di volte in cui ciascun partecipante potrebbe esercitare la sua facoltà di offrire un prezzo intermedio servirebbe a sua volta a non prolungare eccessivamente le tempistiche di svolgimento della procedura di gara.
- 4.55 In alternativa alla regola di cui sopra, potrebbe essere seguita una metodologia differente, basata sul comportamento tenuto dai partecipanti nel corso dell'asta, che permetterebbe di identificare l'*aggiudicatario temporaneo* per una data area secondo il seguente ordine di priorità:

- i. dapprima, il partecipante che nel turno t+1 ha presentato un numero di offerte inferiori alla sua *eligibility*; se ve ne sono più di uno, la scelta sarebbe effettuata tramite sorteggio con modalità telematica; a titolo di esempio, sarebbe identificato come *aggiudicatario temporaneo* per una data area l'operatore che al turno t+1 ha offerto per 2 aree quando avrebbe potuto offrire per tre sulla base della sua *eligibility*;
 - ii. in subordine, il partecipante che nel turno t+1 ha offerto in una delle aree in cui sono state presentate offerte dal maggior numero di partecipanti nel turno t+1; se ve ne sono più di uno, la scelta sarebbe effettuata tramite sorteggio con modalità telematica. In questo scenario, per ripristinare l'*eligibility* del partecipante identificato come *aggiudicatario temporaneo* (e quindi permettergli di poter offrire, al turno successivo, per un numero di aree uguale a quello per cui ha offerto al turno corrente), sarebbe scartata l'offerta che questo ha presentato nell'area in cui è stato registrato il maggior numero di offerte.
- 4.56 La predetta soluzione avrebbe anch'essa il pregio di limitare l'eventualità di aree temporaneamente non aggiudicate nel corso dell'asta ma a fronte di maggiori complessità sia sotto il profilo implementativo che al livello di interpretazione degli esiti di gara qualora si verifichi la condizione di cui al paragrafo 4.55 *sub ii*.
- 4.57 Il processo d'asta sopra descritto si concluderebbe quando per due turni successivi in tutte le aree territoriali sia presente un solo *partecipante attivo* e ciascuna area sarebbe assegnata all'unico *partecipante attivo* dell'ultimo turno, al *prezzo corrente* dell'ultimo turno.
- 4.58 Nel modello d'asta in questione si sta inoltre valutando, alla stregua di quanto fatto nelle precedenti aste per l'assegnazione dell'omologo servizio per le piccole imprese, l'applicazione di un tetto massimo (*cap*) al prezzo ammesso in sede di gara.
- 4.59 Per ultimo, nel caso in cui al termine dell'asta sopra descritta una o più aree rimangano non aggiudicate, si ricorrerebbe a un'asta di riparazione (a turno unico) in busta chiusa, aperta a tutti i partecipanti alle procedure concorsuali nell'ambito della quale non troverebbe applicazione il limite massimo al numero di aree aggiudicabili dal singolo partecipante così da limitare il rischio che una o più aree continuino a rimanere non assegnate. In questa sede, il valore del *cap* al prezzo ammesso sarebbe rivisto al rialzo, per analogia con quanto disposto a riguardo dalla deliberazione 491/2021/R/eel.
- 4.60 Nell'ipotesi in cui la gara vada deserta anche in esito all'asta di riparazione, si ricorrerebbe alle soluzioni prospettate al paragrafo 3.18 e seguenti.

- Q26. Si condivide il prospettato meccanismo di asta iterativa ascendente simultanea? Per quali motivi? Nel rispondere indicare eventuali criticità di tale meccanismo.*
- Q27. Quale dei due criteri tra quelli proposti (possibilità di offrire un prezzo intermedio ovvero ordine di priorità in funzione della propria eligibility) si ritiene preferibile ai fini dell'identificazione dell'aggiudicatario temporaneo dell'area in cui al turno t+1 non sia presente alcun offerente? Per quali motivi?*
- Q28. Si condivide l'ipotesi di applicare un tetto massimo (cap) alle offerte ammissibili in sede di gara? Per quali motivi?*
- Q29. Si condivide la proposta di fissare un limite massimo alle aree aggiudicabili da ciascun partecipante? Per quali motivi? Nel rispondere indicare il livello a cui tale limite dovrebbe essere posto.*
- Q30. Si condivide la soluzione prospettata in caso di aste andate deserte con riferimento a una o più aree? Per quali motivi?*

B6 DURATA DEL PERIODO DI ASSEGNAZIONE

- 4.61 Con riferimento al primo periodo di assegnazione del servizio, in ragione dell'elevato numero di clienti coinvolti, l'Autorità intende prevedere una durata più lunga rispetto all'omologo servizio destinato alle piccole imprese, pari a quattro anni.
- 4.62 Si ritiene, infatti, che simile arco temporale consenta agli esercenti di coprire i costi associati all'erogazione di un servizio a carattere temporaneo e al contempo dia loro un congruo lasso di tempo per cercare di contrattualizzare nel mercato libero i clienti finali riforniti nel STG per le microimprese in considerazione della maggiore inerzia che caratterizza i clienti di minori dimensioni rispetto alle piccole imprese già transitate all'omologo servizio.
- 4.63 La durata del periodo di assegnazione, al pari degli altri aspetti della disciplina del predetto servizio sarà rivalutata in occasione delle prossime procedure concorsuali anche sulla base delle esperienze concretamente maturate in esito alle prime gare.

- Q31. Si condivide la durata del periodo di assegnazione? Per quali motivi?*

5 TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

- 5.1 Il STG per le microimprese sarà erogato ai clienti interessati a partire dall'1 gennaio 2023.
- 5.2 A tal fine, l'Autorità intende concludere il procedimento entro cui si inquadra il presente documento di consultazione entro la prima metà del 2022. Entro il medesimo arco temporale, si intendono parimenti raccogliere le informazioni che saranno successivamente messe a disposizione dei partecipanti alle procedure concorsuali, con un congruo anticipo rispetto all'inizio delle gare (cfr. paragrafo 4.27).
- 5.3 Le gare si svolgerebbero orientativamente tra il terzo e il quarto trimestre del 2022 così da permettere il trasferimento dei punti di prelievo oggetto d'asta dall'esercente la maggior tutela all'assegnatario del servizio nell'arco di circa due mesi e mezzo (anche per sottoinsieme di clienti da trasferire) e consentire l'attivazione dello stesso a partire dall'1 gennaio 2023.
- 5.4 Si ritiene, infatti, importante, alla luce di quanto segnalato dagli esercenti il servizio a tutele graduali per le piccole imprese e in ragione della ben maggiore consistenza numerica dei punti di prelievo che saranno coinvolti, accordare ai nuovi esercenti un tempo più esteso di quello previsto nelle precedenti aste, tra la pubblicazione degli esiti di gara e l'effettiva attivazione del servizio, per permettere il trasferimento delle anagrafiche dei punti di prelievo e per effettuare i primi contatti con i clienti finali così da renderli maggiormente edotti del passaggio al nuovo fornitore.
- 5.5 Per ultimo, come anticipato nell'introduzione, parallelamente alla definizione della regolazione del STG per le microimprese di cui al presente documento è intenzione dell'Autorità predisporre un distinto documento per la consultazione avente a oggetto la disciplina dell'omologo servizio destinato ai clienti domestici e le relative modalità di affidamento ai nuovi esercenti che saranno identificate con l'obiettivo di permettere a una pluralità di operatori di competere per l'acquisizione di una platea ancora più rilevante di clienti finali.

Q32. Si ritiene che le tempistiche di svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione del STG per le microimprese siano compatibili con l'eventuale adeguamento delle proprie strutture operative per partecipare a dette procedure? Indicare, in particolare, gli interventi necessari e le relative tempistiche.

- Q33. Si condividono le tempistiche intercorrenti tra la pubblicazione degli esiti di gara e l'attivazione del servizio? Se no, quali sarebbero i tempi necessari? Motivare la risposta.*
- Q34. Entro quanto tempo dalla data di pubblicazione degli esiti di gara si ritiene debbano essere trasferite ai nuovi esercenti le anagrafiche dei punti di prelievo? Motivare la risposta.*
- Q35. Quale orizzonte temporale si ritiene debba intercorrere tra l'assegnazione del STG per le microimprese e quello destinato ai clienti domestici? Motivare la risposta.*